Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 60 del 10 marzo 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 marzo 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1957, n. 1405.

Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona telefonica alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Vista la lettera n. GM. 26241/56/PI del 15 giugno 1956, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha notificato alla Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.) il preavviso di riscatto della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico accordata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505, e successive convenzioni aggiuntive rispettivamente in data 2 giugno 1927 (approvata con il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1043); 6 luglio 1927 (approvata con il regio decreto 14 luglio 1927, n. 1410); 16 luglio 1929 (approvata con il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1407); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1305); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1307);

Considerata l'opportunità che, nella 1ª Zona telefonica, il servizio telefonico ad uso pubblico continui ad essere gestito, a nuove condizioni, dalla stessa Società concessionaria S.T.I.P.E.L.;

Accertato che la Società S.T.I.P.E.L. si trova nella condizione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615, e che pertanto l'Amministrazione può procedere al rinnovo della concessione a nuove condizioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda (S.T.I.P.E.L.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona telefonica, accordata alla Società S.T.I.P.E.L. con la convenzione 1° aprile 1925, approvata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 505, e con le successive convenzioni aggiuntive citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 44. — RELLEVA

Rep. 3825

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla S.T.I.P.E.L. - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda - dei servizi telefonici ad uso pubblico e dei servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè del servizio di dettatura telefonica dei telegrammi.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona dell'ispettore generale superiore delle Telecomunicazioni prof. dott. ing. Albino Antinori e la S.T.I.P.E.L. - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, con sede sociale in Torino, via Confienza, 10, capitale versato lire 58 miliardi, rappresentata dal suo presidente prof. dott. ing. Giovanni Someda, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della S.T.I.P.E.L in data 11 dicembre 1957, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Oggetto della concessione

Sono concessi in esclusiva alla Società S.T.I.P.E.L. - Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda - Società per azioni, con sede in Torino, via Confienza, 10, che nel testo della presente Convenzione viene indicata con l'abbreviazione « Società »:

a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori, nella Zona di concessione;

b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico tra le località e nelle aree della Zona di concessione indicate nel presente atto;

c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località della Zona di concessione sedi di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell'Amministrazione;

d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località.

Sono altresì concessi alla Società, nella Zona di concessione:

e) il servizio telefonico internazionale di frontiera;

f) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane);

g) il servizio delle commissioni telefoniche.

La Concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dagli articoli seguenti e — per quanto da essi non disposto — dalle leggi vigenti.

L'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro sviluppo e potenziamento, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società la quale non può assumere altri esercizi industriali aventi, oppure no, connessione con l'esercizio telefonico o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali.

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel comma precedente la Società incorre nella decadenza della concessione.

Art. 2.

Zona di concessione

La Zona di concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 comprende i Compartimenti telefonici di Torino e Milano, i quali coprono il territorio delle province di Alessandria (meno i comuni di Fraconalto, Pareto e Voltaggio), Asti,

Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese ed Aosta (Regione Valle d'Aosta)

Art. 3

Sede legale della Società

La sede legale della Società dovrà essere stabilita a Torino, in via Confienza, 10, e potrà essere trasferita solo con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art 4.

Capitale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato alla entità, al valore degli impianti da gestire ed agli sviluppi dei medesimi

In conseguenza la Società si impegna:

a) ad avere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, un capitale sociale di L 58 000 000 000 (cinquantotto miliardi),

b) ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione

Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'I R I

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola

Art 5.

Amministratori - Dirigenti

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale ed il personale direttivo della Società devono avere la cittadinanza italiana

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere costituiti da cittadini italiani

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e costituiscono condizione essenziale per l'efficacia della concessione

A richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Società si impegna a chiamare a far parte del proprio Collegio sindacale un rappresentante, per ciascuno dei predetti Ministeri, designato dal rispettivo Ministro Le nomine dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla richiesta

Agli effetti del controllo sulla osservanza delle norme del presente articolo, la Società è obbligata a dare comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del presidente della Società di quella eventuale del consigliere delegato e di quella del direttore generale

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che il Ministero abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 6.

Personale della Società

Tutto il personale della Società dovrà avere la cittadinanza italiana

In via eccezionale la Società potrà ottenere, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi

La Società stessa ha l'obbligo di assumere, per l'espletamento del servizio telefonico, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e di provvedere, se necessario, alla istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole

Per speciali servizi di interesse dello Stato l'Amministrazione può richiedere che il personale addetto sia di proprio gradimento

Art 7.

Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale

Il Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale — approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e che sarà, nel presente atto, più brevemente denominato « Piano regolatore » — costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art 8.

Competenza del traffico

Il traffico tra Settori sedi di Centro di compartimento, nell'ambito della Zona di concessione e in quello nazionale, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha l'obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e, temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento della Zona di concessione è di esclusiva pertinenza della Società

Il traffico tra località della Zona di concessione, che non siano sedi di Centro di compartimento, e località di altro Compartimento della stessa o di altra Zona di concessione è misto

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza dell'Amministrazione ed alle condizioni stabilite dall'art 52 della presente Convenzione·

a) il traffico tra località di Compartimenti diversi della Zona di concessione, escluso quello fra Settori sedi di Centro di compartimento,

b) il traffico terminale tra i seguenti Distretti appartenenti a diverse Zone di concessione

Brescia-Verona, Cremona-Piacenza, Lodi Piacenza, Mondovì-Savona,

c) il traffico internazionale di frontiera sui circuiti:

Sondrio-S Moritz
Chiavenna S Moritz
Domodossola-Briga
Como-Chiasso
Argegno-Lugano
Porlezza-Lugano
Luino-Lugano
Varese-Lugano
Baveno-Lugano
Ulzio-Briançon

Art 9.

Servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi

A richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad espletare, a propria cura ed utilizzando i propri impianti o quelli che potranno essere a tal fine ceduti in uso dall'Amministrazione, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località sprovviste di ufficio telegrafico, ma sedi di posto telefonico pubblico, ed i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta », che saranno istituiti a cura dell'Amministrazione in conformità del Piano regolatore

Nelle località sedi di « Centro telegrafico di raccolta » la Società è tenuta ad effettuare

a) la trasmissione al locale « Centro telegrafico di raccolta » dei telegrammi, accettati dai posti telefonici pubblici, che debbono essere inoltrati sulla rete telegrafica dell'Amministrazione,

b) la ricezione dal Centro medesimo dei telegrammi provenienti dalla rete telegrafica dell'Amministrazione e destinati ai suddetti posti telefonici pubblici,

c) lo scambio diretto dei telegrammi fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito territoriale di uno stesso Centro telegrafico di raccolta

La Società è obbligata, inoltre ad assumere il servizio stesso — alle condizioni e modalità stabilite nei comma precedenti e con preavviso di almeno sei mesi — nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito

L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire, in qualsiasi momento ed in relazione alle sviluppo del traffico propri uffici telegrafici nelle località indicate nel presente articolo, dandone alla Società preavviso di almeno un anno, rispetto alla data di apertura degli uffici stessi.

In tal caso la Società cesserà, senza diritto ad indennizzo alcuno, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi all'atto stesso in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici

Nelle località in cui il servizio fonotelegrafico viene affidato alla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa è tenuta ad effettuare il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici

Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge o regolamentari in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione nonchè le speciali istruzioni di servizio che saranno redatte dall'Amministrazione stessa, d'intesa con la Società, ad integrazione delle predette disposizioni.

L'assunzione da parte della Società dei servizi indicati nel presente articolo dovrà essere completata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione con le modalità previste dal Piano regolatore

Art 10.

Dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano

La Società si obbliga ad espletare, nell'ambito urbano, il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati al telefono.

A tal fine la Società provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad istituire nelle reti urbane che ne risultano ancora sprovviste — e che saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società in base alle esigenze del servizio, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — appositi uffici di dettatura telefonica dei telegrammi che dovranno possibilmente aver sede nelle vicinanze degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente alla trasmissione per telefono, al domicilio del destinatario, di quei telegrammi che portino la relativa indicazione di servizio tassata

Art 11

Servizio delle commissioni per telefono

A richiesta dell'Amministrazione la Società è tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di una stesso « Centro telegrafico di raccolta ».

Per l'esecuzione del servizio predetto valgono le norme le modalità e le limitazioni di carattere generale previste dagli articoli 130 e successivi del regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni

Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art 238 del Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 12

Impianti e collegamenti della Società

La Società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'Amministrazione indicati nel successivo art 13 e salve le limitazioni stabilite dall'art 29 della presente Convenzione

L'eventuale costituzione di collegamenti trasversali fra diverse Zone di concessione, nei limiti stabiliti dal precedente art 8, sarà disciplinata in sede di approvazione dei Piani tecnici

La Società, per la integrazione dei mezzi a filo, potrà anche installare ed esercitare impianti di cavi hertziani, con l'osservanza delle condizioni e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione — in sede di approvazione dei relativi Piani tecnici — sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art 13

Impianti e collegamenti dell'Amministrazione

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, l'Amministrazione conserva il diritto di installare ed esercitare, con qualsiasi sistema, i collegamenti riguardanti:

a) la rete internazionale,

b) la rete primaria collegante i Centri compartimentali,

c) ogni altro impianto telefonico per Servizio di Stato, iv. compresi i collegamenti diretti fra la Capitale e i Centri di distretto coincidenti con i Capoluoghi di provincia

L'Amministrazione inoltre, ha il diritto di regolare e di concedere i collegamenti telefonici per uso privato con qualsiasi sistema indistintamente, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità stabilite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione del predetto Codice.

Art. 14

Esame ed approvazione dei Piani tecnici

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione la Società presenterà all'Amministrazione, opportunamente documentati e con l'indicazione del presunto onere finanziario, i Piani generali di massima dei lavori che si prevedono necessari nel successivo quinquennio per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi conforme al Piano regolatore

Nella predisposizione dei Piani generali di massima, la Società terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico telefonico calcolato per il quinquennio successivo e maggiorato, di norma, del 20 % o in altra misura da determinarsi dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, su motivata proposta della Società, all'atto della approvazione dei Piani suddetti.

Nei Piani stessi dovranno essere previsti i lavori necessari per attuare il riordinamento e l'assetto delle principali reti urbane, tenendo fra l'altro presente.

a) il prevedibile incremento dell'utenza;

b) i piani regolatori e le direttrici di espansione edilizia delle città interessate,

c) il ridimensionamento degli organi di Centrale in modo che essi possano garantire il regolare svolgimento del traffico urbano e di quello teleselettivo da operatrice e da utente, secondo le previsioni del Piano regolatore ed in conformità agli obblighi assunti con la presente Convenzione;

d) la necessità di rispettare il valore di equivalente prescritto dal Piano regolatore, per tutti gli abbonati compresi nell'ambito delle reti urbane;

e) l'esigenza che la dislocazione e la potenzialità delle Centrali di vario ordine siano determinate in rapporto alle prevedibili zone di sviluppo dell'utenza ed in base a criteri di convenienza tecnica ed economica;

f) la necessità di procedere ad una graduale sostituzione degli apparecchi di abbonato tecnicamente superati in modo che, con l'attuazione del Piano regolatore, essi rispondano alle condizioni prescritte per un servizio di alta qualità.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani così redatti l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione, procederà alla loro approvazione.

Il termine suddetto potrà essere prorogato di altri trenta giorni qualora l'Amministrazione richieda integrazioni, modifiche o informazioni che rendano necessario un supplemento d'istruttoria

Analoga procedura sarà seguita per i successivi Piani di massima triennali, da presentarsi almeno un anno prima dell'inizio di ciascun triennio

I lavori necessari per dare esecuzione ai Piani di massima suddetti, saranno di volta in volta autorizzati secondo Piani esecutivi che la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio di ciascun lavoro, con l'indicazione del termine entro il quale la Società intende eseguire i lavori stessi.

L'Amministrazione provvederà all'approvazione dei Piani esecutivi con lo stesso procedimento e negli stessi termini previsti per i Piani generali di massima Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, senza che l'Amministrazione abbia fatto alcuna comunicazione, i Piani esecutivi si intendono approvati.

Nei Piani esecutivi relativi a lavori o a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la Società dovrà indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Art. 15.

Appalto per l'esecuzione dei lavori

E' consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza

degli impegni assunti verso l'Amministrazione per l'esecuzione degli impianti stessi.

I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche o entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia.

La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato.

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 16.

Collaudi

Il collaudo degli impianti eseguiti a norma della presente Convenzione sarà effettuato dall'Amministrazione con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e sempre a spese della Società.

Quando si tratti di impianti di particolari caratteristiche ed entità, il collaudo verrà eseguito da apposite Commissioni composte da tre funzionari dell'Amministrazione stessa, di cui almeno una dell'Istituto superiore p. t., designati dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Il ritardo nell'attivazione degli impianti in conseguenza di sfavorevole collaudo e le modifiche richieste dall'Amministrazione, qualora gli impianti non risultassero rispondenti ai Capitolati tecnici o ai Piani particolareggiati, non esonerano la Società dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 17.

Brevetti

La presente concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art. 18.

Apparecchi supplementari ed accessori

Gli abbonati alle reti telefoniche urbane hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria del ramo per la fornitura e la messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione, nonchè dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione ed omologati dall'Istituto superiore p. t. con la procedura prevista dalle disposizioni in vigore.

Le ditte installatrici debbono essere in possesso di speciale autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione, in conformità alle norme vigenti.

Spetta tuttavia all'Amministrazione il diritto di collaudo, con facoltà di delegarvi la Società, alla quale compete comunque, con le limitazioni previste dalle disposizioni in vigore, il diritto di provvedere alla manutenzione ed allo allacciamento agli apparecchi principali.

Restano salve le disposizioni particolari vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari.

Art. 19

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e modalità previste dalla presente Convenzione, la Società promuoverà la espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità, liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 20.

Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti

La Società assume l'obbligo di costruire, ricostruire, modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio.

Gli impianti stessi debbono rispondere — per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento — alle norme e prescrizioni stabilite dal Piano regolatore.

I tipi di materiali ed apparecchiature utilizzati dalla Società, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

A tal fine la Società si impegna a consegnare all'Istituto superiore p. t., a titolo gratuito, un esemplare dei tipi di materiali che a giudizio dello stesso Istituto rivestano particolare interesse e che saranno utilizzati sugli impianti oggetto della presente concessione.

La Società assume l'obbligo di osservare il suddetto Piano regolatore, sia per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, sia per la realizzazione dei nuovi impianti.

Il Piano regolatore sarà revisionato, sentita la Società, nel quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, successivamente, ogni triennio. Le eventuali modifiche saranno approvate con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

A tali modifiche la Società è obbligata a uniformarsi ed ottemperare tempestivamente.

Ove eccezionali motivi, inerenti al progresso della tecnica o allo sviluppo dei servizi, rendano consigliabile la revisione del Piano regolatore prima dei termini indicati nei comma precedenti, la revisione stessa sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Qualora la revisione del Piano regolatore comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, compresi quelli derivanti da una diversa ripartizione dei proventi del traffico, gli oneri stessi dovranno essere adeguatamente compensati dalla parte che ne trae vantaggio.

Art. 21.

Sviluppo della teleselezione

La Società si obbliga, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad estendere e completare, nell'ambito di ciascun distretto compreso nella Zona di concessione, la teleselezione da utente.

Entro lo stesso periodo la Società dovrà estendere e completare nell'ambito di ciascun Compartimento almeno la teleselezione da operatrice.

La progressiva realizzazione della teleselezione da utente nell'ambito di ciascun Compartimento e in quello nazionale sarà attuata entro i termini e con le modalità che saranno concordati fra l'Amministrazione e la Società, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati in modo da consentire che l'attesa media per il traffico tramite operatrice e la perdita per il traffico in teleselezione da utente siano contenuti in limiti riconosciuti — anche con riferimento alla tecnica telefonica estera — compatibili con una buona qualità del servizio.

In ogni caso, qualora — a causa della insufficiente disponibilità di circuiti o di equipaggiamenti — si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti così determinati, la Società avrà l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di Centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma.

Per tale adeguamento l'Amministrazione stabilirà un congruo periodo di tempo in relazione all'importanza dei lavori da effettuare.

Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la Società manterrà un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento, nei Centri di distretto, del servizio di teleselezione da operatrice.

La Società sarà tenuta a fornire a ciascun abbonato, se preventivamente richiesta, la documentazione delle conversazioni interurbane effettuate dal rispettivo apparecchio, verso corresponsione di uno speciale compenso, approvato dall'Amministrazione, in relazione al maggiore onere che la prestazione richiede.

Art. 22.

Obbligo di istituzione di reti urbane
Allacciamento dei nuovi abbonati

La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono o di sedi di centralino interurbano — che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana — tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che richiedano o si impegnino a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla Centrale urbana più vicina. In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati.

Salvo quanto previsto dai comma quarto e quinto del presente articolo, la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro; essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio.

La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del Capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio.

La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella rete urbana i Comuni finitimi a quello prescelto come sede di « Centro di rete urbana » purchè la distanza minima fra i perimetri abitati dei rispettivi Capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad un km; tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due Comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore ad 8000 unità.

I collegamenti urbani richiesti dai nuovi abbonati, entro i limiti dello sviluppo previsto dai Piani tecnici particolareggiati approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti entro trenta giorni dalla richiesta di collegamento. Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Società sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione, entro tre mesi, i progetti di adeguamento degli impianti alle nuove esigenze, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 14 della presente Convenzione.

Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione che sarà compiuta dall'Amministrazione — sentiti la Società, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — la Società si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane, per le quali è in vigore la tariffa a contatore, i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico, separando quello urbano da quello interurbano.

L'applicazione o disapplicazione del sistema a contatore alle reti urbane nelle quali, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, è rispettivamente in vigore la tariffa a forfait o quella a contatore, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società.

Gli immobili dove hanno sede le Centrali con non meno di 10.000 linee devono essere di proprietà della Società, salvo i casi previsti dall'art. 33 della presente Convenzione.

Art. 23.

Giunzioni per traffico statale Organizzazione dei servizi accessori Posti pubblici a prepagamento

La Società si obbliga:

a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e distrettuale;

b) a provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, alla utilizzazione di apparecchi a prepagamento per la trasmissione dei telegrammi; le condizioni e le modalità relative saranno concordate con l'Amministrazione;

c) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;

d) a provvedere, a proprie spese, all'impianto ed alla manutenzione delle linee di giunzione occorrenti tra il permutatore di ciascuna Centrale interurbana dell'Amministrazione e gli impianti sociali in modo da assicurare il regolare espletamento del servizio, ivi compreso quello di prenotazione; degli oneri relativi si terrà conto nelle determinazioni relative alle tariffe interurbane;

e) ad istituire, alle condizioni e modalità che saranno stabilite, posti telefonici speciali per le esigenze dell'automobilismo e della Croce Rossa e ad introdurre o rendere possibile la introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico, che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze del pubblico;

f) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la telediffusione dei programmi da parte della Concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate fra le due Concessionarie e l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Uniformità degli impianti

La Società si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni, relative alla omologazione ed alla normalizzazione dei materiali, che saranno emanate dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 25.

Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

Art. 26.

Obbligo di esercire gli impianti in maniera perfetta

Gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

La Società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

La Società ha la facoltà di rivalersi sugli abbonati delle spese sostenute per i guasti da ascriversi a fatti imputabili agli abbonati stessi.

Art. 27.

Obbligo di assicurare il segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto delle comunicazioni telefoniche e ne risponde anche per i suoi dipendenti.

Art. 28.

Obbligo per la Società di assumere in casi particolari l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

In casi particolari, a richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad assumere l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e, in quanto possibile, degli uffici telegrafici dell'Amministrazione.

Per tale esercizio verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa fra l'Amministrazione e la Società. In caso di disaccordo provvede il Collegio arbitrale previsto dall'art. 61 della presente Convenzione.

La Società è, altresì, obbligata ad assumere in casi eccezionali — a richiesta dell'Amministrazione — la gestione temporanea degli uffici e delle reti compresi nelle Zone accordate in concessione ad altre Società.

Art 29.

Obbligo di assumere in uso circuiti dello Stato

La Società, ove manchino o siano insufficienti i circuiti di sua proprietà, deve richiedere all'Amministrazione la cessione in uso dei circuiti necessari per realizzare i collegamenti costituenti la rete secondaria ogni qualvolta, sulle direttrici interessate, esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione

L'Amministrazione, prima di procedere alla realizzazione di nuovi impianti o all'ampliamento di quelli esistenti, ne dà notizia alla Società

La Società sarà autorizzata ad installare direttamente gli impianti necessari per realizzare i collegamenti indicati nel primo comma del presente articolo solo quando, tra le località o sulle direttrici interessate, non esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione oppure quando gli impianti dell'Amministrazione non offrano sufficienti disponibilità per provvedere alle esigenze dei servizi telefonici in concessione

Per la cessione in uso dei circuiti predetti la Società corrisponderà all'Amministrazione i canoni in vigore

Detti canoni saranno revisionati negli stessi termini stabiliti dall'art 49 della presente Convenzione, sentita la Società, in relazione al costo ed al reddito dei circuiti

La Società è tenuta inoltre a provvedere, a richiesta della Amministrazione, alla manutenzione dei circuiti di cui al comma precedente, alle condizioni e modalità che saranno stabilite da apposita Convenzione.

Art 30

Obblighi relativi alla cessione in uso allo Stato di circuiti della Società

La Società assume l'obbligo di cedere in uso, a richiesta dell'Amministrazione, o a costruire appositamente, se necessario, tutti i circuiti che l'Amministrazione richiederà per lo espletamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti sia direttamente che in concessione.

Le modalità per la cessione in uso dei predetti circuiti saranno stabilite da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione, la misura dei canoni sarà calcolata con gli stessi criteri previsti dall'art 29 della presente Convenzione per la cessione in uso alla Società dei circuiti di proprietà dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Società di provvedere alla manutenzione dei propri impianti telefonici verso corresponsione di apposito canone che sarà fissato con la stessa procedura prevista dal comma precedente.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dalla Convenzione e si riserva altresì il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.

Art 31

Utilizzazione di circuiti telefonici per telegrafia

L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare i circuiti telefonici della Società per trasmissioni telegrafiche, anche simultanee a quelle telefoniche, compatibilmente col regolare funzionamento del servizio telefonico L'Amministrazione potrà, subordinatamente alla stessa condizione, permettere alla Società l'utilizzazione dei circuiti telegrafici per trasmissioni telefoniche

I canoni per l'uso dei circuiti predetti saranno stabiliti da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art 32

Interferenze

Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi o interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti la Società stessa dovrà attuare prontamente i provvedimenti che l'Amministrazione riterrà indispensabili per eliminarli

Art 33

Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà lasciato alla Società, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo, l'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato.

L'uso dei predetti immobili sarà disciplinato da appositi atti di concessione da stipularsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e la cui durata non potrà superare quella della Convenzione stessa tali atti saranno redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili

I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti Uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno

Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi telefonici urbani interurbani, ausiliari ed accessori Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria

Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società

In caso di richieste di innovazioni addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tale opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione

Le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre, in ogni tempo, la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato

La Società non può, senza avere ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette Amministrazioni

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgano le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice civile.

Art 34

Orario degli uffici

Nei Capoluoghi di provincia e nei Centri con popolazione superiore a 40 mila abitanti, il servizio di accettazione telefonica della Società dovrà essere effettuato con orario permanente

Speciali orari di servizio potranno essere richiesti dalla Amministrazione per i servizi di accettazione ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali

Per gli uffici delle altre località e per i posti telefonici pubblici, l'orario di servizio al pubblico sarà stabilito d'intesa tra la Società e l'Amministrazione e riveduto di norma ogni biennio

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e quelli dell'interno e della difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario anche notturno degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese.

Art 35

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulerà con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della presente concessione

Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Art. 36.

Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della difesa

Nelle zone dichiarate militarmente importanti, quali risultano dalle leggi vigenti — circolare n. 19160 del 1° novembre 1920 e regio decreto-legge n. 1222 del 23 maggio 1924 — e dalle eventuali successive modificazioni, la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti telefonici dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 37.

Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

La Società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio.

Art. 38.

Pubblicazione dell'elenco degli abbonati al telefono

La Società è obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi degli abbonati al telefono, nella Zona di concessione, con le modalità previste dagli articoli 219 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e dall'articolo 114 del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

La Società si obbliga inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, a provvedere alla pubblicazione dei relativi bollettini di variazioni.

Art. 39.

Sicurezza del lavoro

Nell'esercizio della presente concessione, la Società è tenuta ad eliminare le cause che possano eventualmente rendere insalubre o nocivo il lavoro e a rendere confortevoli le condizioni di lavoro del personale di tutte le categorie, indipendentemente dalla osservanza delle norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 40.

Precedenza delle comunicazioni di Stato
Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito

Le comunicazioni telefoniche richieste con l'espressa qualifica « di Stato » debbono avere in ogni caso la precedenza su tutte le altre richieste di conversazioni aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso e di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.

Le conversazioni di Stato possono essere effettuate a credito anche dai posti telefonici pubblici quando siano richieste per gravi e urgenti motivi di pubblica sicurezza o per necessità di Stato. In tal caso, il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art. 41.

Facoltà dello Stato di sospendere od assumere il servizio

Ai sensi dell'art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni — per grave necessità pubblica — il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumere il servizio in sua vece.

Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovessero durare più di sei mesi, sarà alla Società garantito un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti anni di esercizio non oltre il triennio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata o ai servizi sospesi o limitati.

Art. 42.

Collegamenti telegrafici di servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire la utilizzazione di circuiti telefonici sociali, a richiesta della Società, per realizzare comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi, ad uso esclusivo della Società.

Sulle predette comunicazioni potrà essere inoltrata la sola corrispondenza di servizio della Società, da svolgersi in linguaggio chiaro o segreto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.

Per l'autorizzazione all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche sopradette, la Società sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione i canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 43.

Vigilanza e controllo sulla Società e sui servizi

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere *a*) e *b*) e per l'accertamento dei canoni che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 51 della presente Convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.

La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Art. 44.

Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione e il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, alla esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società.

L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a sei mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penalità e sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione o al loro completamento a totale carico della Società.

Le spese sostenute dall'Amministrazione — calcolate secondo le norme precritte dalle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie.

Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale, costituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 62 della presente Convenzione.

Decorsi sei mesi dal termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società le sanzioni previste dall'art. 59 della presente Convenzione.

Art. 45.

Divieto di cessione e di subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.

E' consentito, peraltro, alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione tranne che, per quanto riguarda il servizio diurno, nei Capoluoghi di provincia e negli altri Centri nei quali la Società gestisca direttamente propri uffici di accettazione.

Art. 46.

Divieto di pubblicità

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche.

La Società potrà essere, tuttavia, autorizzata ad effettuare trasmissioni pubblicitarie mediante l'istituzione di appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente.

Art. 47.

Divieto di cessione di circuiti telefonici

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la Società, con modalità ed a condizioni da stabilirsi, a provvedere alla cessione dei circuiti telefonici richiesti per esigenze dei Ministeri della difesa e dell'interno.

La Società potrà essere autorizzata a cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per la costituzione di collegamenti ad uso privato, solo a condizione che il richiedente abbia ottenuto dall'Amministrazione la relativa concessione a norma degli articoli 207 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e degli articoli 76 e seguenti del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

E' fatto divieto alla Società di cedere in uso a terzi, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica o segnaletica. L'utilizzazione anche telegrafica o segnaletica di circuiti telefonici concessi in uso a terzi per servizio telefonico è subordinata al preventivo benestare dell'Amministrazione.

Le condizioni e modalità per tali cessioni saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società.

La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'elenco dei circuiti in precedenza ceduti a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 48.

Rapporti con Amministrazioni estere

Gli accordi con le Amministrazioni estere concernenti servizi oggetto della presente Convenzione saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società.

Qualora per le questioni predette vengano indetti Congressi internazionali o costituite Commissioni internazionali, l'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani.

I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa.

Art. 49.

Tariffe

Le tariffe ed i canoni dovuti alla Società per i servizi previsti dalla concessione sono quelli in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione.

Allo scadere del primo anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, le tariffe ed i canoni di cui sopra saranno soggetti a revisione per essere adeguati all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti all'esecuzione dei programmi previsti dal Piano regolatore e tenendo presenti, ove occorra, tutti gli elementi comparativi di costo e di rendimento di analoghi servizi all'estero.

Le tariffe ed i canoni saranno successivamente sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni.

Le revisione può essere effettuata anche a periodi più brevi, a richiesta dell'Amministrazione o della Società, qualora intervengano mutamenti di costo di particolare entità.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le reti urbane vengono suddivise nei seguenti gruppi:

1° gruppo:	oltre			200.000 abbonati
2° gruppo:	oltre	100.000	fino a	200.000 abbonati
3° gruppo:	oltre	50.000	fino a	100.000 abbonati
4° gruppo:	oltre	10.000	fino a	50.000 abbonati
5° gruppo:	oltre	2.000	fino a	10.000 abbonati
6° gruppo:	oltre	500	fino a	2.000 abbonati
7° gruppo:	fino a			500 abbonati

Le categorie di abbonamento sono quelle previste dalle norme vigenti.

Successivamente al primo adeguamento tariffario, e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà provveduto alla modifica di struttura delle tariffe e dei canoni in base al nuovo assetto che andrà assumendo la rete telefonica per l'applicazione del Piano regolatore e tenendo presente la necessità di agevolare l'incremento delle utenze nei Centri minori.

Art. 50.

Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del proprio personale Riduzioni tariffarie per le Pubbliche amministrazioni e per la stampa.

Sono esenti dalle spese di impianto e trasloco e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè per altri dipendenti che per speciali ragioni, accertate dagli organi centrali dell'Amministrazione, abbiano necessità di disporre del collegamento telefonico.

Il totale dei collegamenti indicati nei precedenti comma non dovrà superare lo 0,5 % degli abbonati di ciascun distretto con più di 50.000 abbonati e l'1 % per i rimanenti.

Si applica la tariffa di cat. *C* di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, e successive modifiche:

1) alle Amministrazioni statali;

2) agli uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;

3) agli alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato che per ragioni di carica hanno i loro uffici in casa;

4) agli enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni statali che provvedano direttamente e con materiale proprio all'impianto di derivazioni esterne o di tutte le derivazioni interne ad uso dei propri uffici e che provvedano altresì direttamente alla manutenzione di esse, dovranno corrispondere per ciascuna derivazione un canone commisurato al 4% di quello stabilito per gli apparecchi principali della 4ª categoria.

La stessa riduzione di tariffa sarà applicata alle derivazioni esterne costruite e mantenute a cura e spese delle Amministrazioni statali.

Inoltre la Società concessionaria dovrà accordare alla stampa, per quanto si riferisce al servizio urbano ed interurbano, tutte le facilitazioni e riduzioni previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 51.

Canoni

La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 5%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati, fatta eccezione degli interessi attivi, dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali, nonchè delle sopratasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche percette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'art. 9 della presente Convenzione.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — maggiorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore all'1 % degli introiti lordi sopra indicati.

Art. 52.

Ripartizione dei proventi del traffico

I proventi del traffico telefonico interurbano restano di pertinenza dell'Amministrazione o della Società, in base alle rispettive competenze, a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

L'Amministrazione rinuncia, per la parte di sua competenza, ai proventi del traffico misto ceduto alla Società a norma del predetto articolo.

I proventi del rimanente traffico misto sono ripartiti in base alle norme in vigore od a quelle che potranno essere concordate a scopo di semplificazione.

Per il traffico ceduto dall'Amministrazione alla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della presente Convenzione, la Società stessa corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo iniziale di L. 150 milioni, da versare in due rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1958.

Tale canone annuo è riferito alle tariffe vigenti nel 1957 ed al traffico del 1957 e sarà aumentato:

a) in misura proporzionale diretta alla media aritmetica degli aumenti delle tariffe interurbane previste per le conversazioni ordinarie istradate su circuiti di lunghezza oltre i 25 km e fino a 100 km; qualora l'aumento delle tariffe intervenga nel corso dell'anno, il corrispondente aumento del canone annuo sarà calcolato *pro quota;*

b) ogni anno in misura pari al 4 % dell'incremento percentuale degli aumenti del numero di unità di conversazioni interurbane in partenza dalla Zona di concessione, prendendo come prima base di riferimento il traffico annuo del 1957.

Per calcolare il primo eventuale aumento di canone per l'anno 1958 — afferente all'aumento di traffico — si terrà conto dell'incremento percentuale di traffico verificatosi in detto anno rispetto a quello del 1957. Per calcolare l'aumento del canone per ciascuno degli anni successivi si terrà conto dell'incremento percentuale di traffico verificatosi rispetto all'anno precedente.

La ripartizione tra l'Amministrazione e la Società delle tasse percette per l'espletamento del servizio di ricezione e trasmissione fonica dei telegrammi sarà stabilita con particolari accordi.

La trasmissione dei telegrammi dettati per telefono ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa che sarà ripartita tra l'Amministrazione e la Società secondo le disposizioni in vigore.

La Società è obbligata ad effettuare, per conto dell'Amministrazione, il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane effettuate dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici; per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse per i servizi speciali oggetto della presente Convenzione, nessun compenso sarà corrisposto alla Società.

Art. 53.

Ammortamenti

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della presente Convenzione, secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica.

Art. 54.

Bilancio ed inventari

La Società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore.

La Società è tenuta altresì a trasmettere, in allegato al bilancio, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla Società stessa in conformità delle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 redatte in conformità delle disposizioni della legge stessa.

Art. 55.

Relazioni statistiche

Per tutta la durata della presente concessione la Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo trimestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.

L'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la Società — si riserva la facoltà di stabilire le modalità per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.

A tali prescrizioni la Società è obbligata ad uniformarsi e ad ottemperare sia nella predisposizione che nella redazione delle predette relazioni statistiche.

Art. 56.

Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società, con preavviso di almeno un anno, trascorsi venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, la sostituzione dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere:

a) la descrizione degli immobili, con la indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto agli impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati compresi nel complesso delle aree da riscattare non superi il numero totale degli abbonati dell'intera Zona di concessione diviso per il numero dei Compartimenti della Zona stessa.

Per il riscatto dei suddetti impianti saranno osservate le modalità e le prescrizioni stabilite dal presente articolo.

Qualora l'Amministrazione proceda al riscatto parziale degli impianti, la durata della concessione per le aree non riscattate si intende prorogata di altri dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione alle condizioni, limiti e modalità stabiliti dalla Convenzione stessa.

Nel caso in cui la Società non accetti il riscatto parziale, l'Amministrazione potrà procedere al riscatto totale della concessione.

Art. 57.

Collegamenti telefonici dei Comuni e delle Frazioni

Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni compresi nella Zona di concessione, eseguiti col concorso totale o parziale dell'Amministrazione, sa-

ranno ceduti in proprietà alla Società, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procederà alla loro attivazione.

Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Art. 58.

Penalità

Per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati nei Piani tecnici, sarà inflitta alla Società una penale compresa tra un minimo di L. 500 ed un massimo di L. 2500 per ogni numero di centrale urbana o per ogni collegamento di abbonato non effettuato o per ciascun chilometro di collegamento interurbano non attivato nei termini prescritti.

La proroga nell'esecuzione dei lavori, eventualmente concessa alla Società a norma dell'art. 44 — secondo comma — della presente Convenzione, non esonera la Società dal pagamento delle penalità stabilite dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

La misura delle suddette penalità verrà fissata dall'Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, delle tasse per il traffico interurbano di pertinenza dell'Amministrazione direttamente percette dalla Società, dei canoni d'uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio, dei canoni di compartecipazione sui proventi del traffico e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione, a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata di una penale fino ad un massimo del 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti.

Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino ad un massimo del 5 % in più del tasso ufficiale di sconto.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal successivo art. 59.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente Convenzione — e che non comportino una sanzione più grave — o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione potrà applicare alla Società una penale che sarà fissata, tra un minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 2.500.000, per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società.

Per il pagamento delle penalità indicate dal presente articolo si applicano le stesse modalità stabilite dall'art. 44 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nella esecuzione dei lavori o nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentito il Consiglio di amministrazione — può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Art. 59.

Revoca

In caso di reiterate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'Amministrazione può revocare in tutto o in parte la concessione.

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti:

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 — primo comma, 12, 14, 20, 29, 30, 44 — ultimo comma, 45, 46, 47, 48 e 53 della presente Convenzione;

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art. 56.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.

In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per le rimanenti aree della Zona di concessione.

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.

In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 60.

Decadenza

La Società incorre di diritto nella decadenza della concessione

a) nel caso in cui, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sia, in ogni tempo, accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1 della presente Convenzione;

b) nel caso di accertate violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 62 della presente Convenzione.

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 59 della presente Convenzione nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

Art. 61.

Collegio arbitrale

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'Amministrazione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 62.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti la Società, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, effettuerà un deposito cauzionale di L. 200.000.000 (duecento milioni) in numerario o in titoli dello Stato, o equiparati, al valore di Borsa.

Tale deposito dovrà essere effettuato presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penalità o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato entro un mese sotto pena di decadenza.

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società.

L'Amministrazione ha facoltà di rivalersi dei propri crediti verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 63.

Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società, per qualsiasi causa, nel corso della presente concessione — salvo quanto previsto dagli articoli 56, 59 e 60 — il 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge), sarà devoluto all'Amministrazione.

Art. 64.

Condizioni per l'efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Art. 65.

Durata della concessione

La concessione oggetto della presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà termine il 31 dicembre 1986, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal precedente art. 56.

Art. 66.

Norme transitorie

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Società procederanno — di comune accordo — alla graduale sistemazione degli impianti di rispettiva pertinenza per l'attuazione delle disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 52 della presente Convenzione.

La decorrenza del canone previsto dall'art. 52 — quarto comma — della presente Convenzione resta stabilita a partire dal 1958.

L'attuazione delle disposizioni dell'art. 34 — primo comma e dell'art. 45 — secondo comma — della presente Convenzione avrà luogo entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 67.

Domicilio della Società

La Società, agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma presso la S.T.E.T — Società Torinese Esercizi Telefonici — via Arcangelo Corelli, 10.

Art. 68.

Abrogazione delle precedenti Convenzioni Registrazione della Convenzione

E' abrogata la Convenzione principale in data 1° aprile 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505, registrato alla Corte dei conti — Atti del Governo — il 29 aprile 1925, registro n. 235, foglio n. 176.

Sono altresì abrogate le Convenzioni aggiuntive alla predetta Convenzione principale ed ogni pattuizione comunque in contrasto o difforme dalle norme stabilite con la presente Convenzione.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione resterà in vigore la Convenzione approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1955, relativa alla cessione in uso dei collegamenti fonotelegrafici alle Società telefoniche concessionarie e dei collegamenti telefonici sociali al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 11 dicembre 1957

p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
F.to Albino ANTINORI

p. la Società
Il presidente: F.to Giovanni SOMEDA

Registrato al n. 20.682/1 Vol. 651 addì 23 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma Esatte lire: *gratis* + lire duecento di urgenza (L. 200). — *Il direttore*: F.to Luigi CASO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 dicembre 1957, n. **1406**.

Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 2ª Zona telefonica alla Società Telefonica delle Venezie (T.E.L.V.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Vista la lettera n. GM. 26243/56/PI del 15 giugno 1956, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha notificato alla Società Telefonica delle Venezie (T.E.L.V.E.) il preavviso di riscatto della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico accordata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 506, e successive convenzioni aggiuntive rispettivamente in data 26 maggio 1927 (approvata con il regio decreto 2 giugno 1927, n. 971); 16 marzo 1928 (approvata con il regio decreto 22 marzo 1928, n. 798); 13 febbraio 1929 (approvata con il regio decreto 21 febbraio 1929, n. 513); 13 febbraio 1929 (approvata con il regio decreto 21 febbraio 1929, n. 512); 8 febbraio 1930 (approvata con il regio decreto 3 marzo 1930, n. 570); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1293), 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1307); 16 aprile 1931 (approvata con il regio decreto 30 aprile 1931, n. 561);

Considerata l'opportunità che, nella 2ª Zona telefonica, il servizio telefonico ad uso pubblico continui ad essere gestito, a nuove condizioni, dalla stessa Società concessionaria T.E.L.V.E.;

Accertato che la Società T.E.L.V.E. si trova nella condizione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615, e che pertanto l'Amministrazione può procedere al rinnovo della concessione a nuove condizioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica delle Venezie (T.E.L.V.E.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 2ª Zona telefonica, accordata alla Società T.E.L.V.E. con la convenzione 30 marzo 1925, approvata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 506, e con le successive convenzioni aggiuntive citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 45. — RELLEVA

Rep. 3826

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla T.E.L.V.E. Società Telefonica delle Venezie - dei servizi telefonici ad uso pubblico e dei servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè del servizio di dettatura telefonica dei telegrammi.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni prof. dott. ing. Albino Antinori e la T.E.L.V.E Società Telefonica delle Venezie con sede sociale in Venezia, Campo San Salvador 4826, capitale versato lire 16 miliardi, rappresentata dal suo presidente dott. ing. Augusto Ambrosi, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della T.E.L.V.E in data 11 dicembre 1957, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Oggetto della concessione

Sono concessi in esclusiva alla Società T.E.L.V.E. Società Telefonica delle Venezie Società per azioni, con sede in Venezia. Campo San Salvador 4826, che nel testo della presente Convenzione viene indicata con l'abbreviazione «Società»

a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori, nella Zona di concessione;

b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico tra le località e nelle aree della Zona di concessione indicate nel presente atto;

c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località della Zona di concessione sedi di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell'Amministrazione;

d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località.

Sono altresì concessi alla Società, nella Zona di concessione

e) il servizio telefonico internazionale di frontiera;

f) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane);

g) il servizio delle commissioni telefoniche.

La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dagli articoli seguenti e per quanto da essi non disposto — dalle leggi vigenti.

L'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro sviluppo e potenziamento, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società la quale non può assumere altri esercizi industriali aventi, oppure no, connessione con l'esercizio telefonico o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel comma precedente la Società incorre nella decadenza della concessione.

Art. 2.

Zona di concessione

La Zona di concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 comprende i Compartimenti telefonici di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste, i quali coprono il territorio delle province di Bolzano e Trento (Regione Trentino-Alto Adige), la zona del territorio di Trieste amministrata dal Governo Italiano ed il territorio delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia e Udine.

Art. 3.

Sede legale della Società

La sede legale della Società dovrà essere stabilita a Venezia, in Campo San Salvador 4826, e potrà essere trasferita solo con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Capitale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato alla entità al valore degli impianti da gestire ed agli sviluppi dei medesimi.

In conseguenza la Società si impegna:

a) ad avere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, un capitale sociale di L. 16.000.000.000 (sedici miliardi);

b) ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Tutte le azioni dovranno avere eguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'I. R. I.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola.

Art. 5.

Amministratori Dirigenti

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale ed il personale direttivo della Società devono avere la cittadinanza italiana.

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere costituiti da cittadini italiani.

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e costituiscono condizione essenziale per l'efficacia della concessione.

A richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la Società si impegna a chiamare a far parte del proprio Collegio sindacale un rappresentante per ciascuno dei predetti Ministeri, designato dal rispettivo Ministro. Le nomine dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla richiesta.

Agli effetti del controllo sulla osservanza delle norme del presente articolo, la Società è obbligata a dare comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del presidente della Società, di quella eventuale del consigliere delegato e di quella del direttore generale.

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che il Ministero abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 6.

Personale della Società

Tutto il personale della Società dovrà avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.

La Società stessa ha l'obbligo di assumere, per l'espletamento del servizio telefonico, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e di provvedere, se necessario, alla istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Per speciali servizi di interesse dello Stato l'Amministrazione può richiedere che il personale addetto sia di proprio gradimento.

Art. 7.

Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale

Il Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale — approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e che sarà, nel presente atto, più brevemente denominato « Piano regolatore » — costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 8.

Competenza del traffico

Il traffico tra Settori sedi di Centro di compartimento, nell'ambito della Zona di concessione e in quello nazionale, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha l'obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e, temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese.

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento della Zona di concessione è di esclusiva pertinenza della Società.

Il traffico fra località della Zona di concessione, che non siano sedi di Centro di compartimento, e località di altro Compartimento della stessa o di altra Zona di concessione è misto.

Resta tuttavia di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, salvo riesame al termine del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore del Piano regolatore, il traffico tra il Settore di Padova e località di altra Zona di concessione.

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza della Amministrazione

a) il traffico fra località di Compartimenti diversi della Zona di concessione, escluso quello tra Settori sedi di Centro di compartimento;

b) il traffico internazionale di frontiera sui circuiti:

Malles-S. Moritz, Tarvisio-Klagenfurt, Dobbiaco-Lienz, Trieste-Capodistria.

Art. 9.

Servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi

A richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad espletare, a propria cura ed utilizzando i propri impianti o quelli che potranno essere a tal fine ceduti in uso dall'Amministrazione, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località sprovviste di ufficio telegrafico, ma sedi di posto telefonico pubblico, ed i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » che saranno istituiti a cura dell'Amministrazione in conformità del Piano regolatore.

Nelle località sedi di « Centro telegrafico di raccolta » la Società è tenuta ad effettuare:

a) la trasmissione al locale « Centro telegrafico di raccolta » dei telegrammi, accettati dai posti telefonici pubblici, che debbono essere inoltrati sulla rete telegrafica dell'Amministrazione;

b) la ricezione dal Centro medesimo dei telegrammi provenienti dalla rete telegrafica dell'Amministrazione e destinati ai suddetti posti telefonici pubblici;

c) lo scambio diretto dei telegrammi fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito territoriale di uno stesso Centro telegrafico di raccolta.

La Società è obbligata, inoltre, ad assumere il servizio stesso, alle condizioni e modalità stabilite nei comma precedenti e con preavviso di almeno sei mesi — nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire, in qualsiasi momento ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici telegrafici nelle località indicate nel presente articolo, dandone alla Società preavviso di almeno un anno, rispetto alla data di apertura degli uffici stessi.

In tal caso la Società cesserà, senza diritto ad indennizzo alcuno, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi all'atto stesso in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici.

Nelle località in cui il servizio fonotelegrafico viene affidato alla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa è tenuta ad effettuare il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici.

Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge o regolamentari in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione nonchè le speciali istruzioni di servizio che saranno redatte dall'Amministrazione stessa, d'intesa con la Società, ad integrazione delle predette disposizioni.

L'assunzione da parte della Società dei servizi indicati nel presente articolo dovrà essere completata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione con le modalità previste dal Piano regolatore.

Art. 10.

Dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano

La Società si obbliga ad espletare, nell'ambito urbano, il servizio di dettatura telefonica dei telegrami da e per il domicilio degli abbonati al telefono.

A tal fine la Società provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad istituire nelle reti urbane che ne risultano ancora sprovviste — e che saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società in base alle esigenze del servizio, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — appositi uffici di dettatura telefonica dei telegrammi che dovranno possibilmente aver sede nelle vicinanze degli uffici telegrafici dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente alla trasmissione per telefono, al domicilio del destinatario di quei telegrammi che portino la relativa indicazione di servizio tassata.

Art. 11.

Servizio delle commissioni per telefono

A richiesta dell'Amministrazione la Società è tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso « Centro telegrafico di raccolta ».

Per l'esecuzione del servizio predetto valgono le norme, le modalità e le limitazioni di carattere generale previste dagli articoli 130 e successivi del regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art. 238 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Impianti e collegamenti della Società

La Società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'Amministrazione indicati nel successivo articolo 13 e salve le limitazioni stabilite dall'art. 29 della presente Convenzione.

L'eventuale costituzione di collegamenti trasversali fra diverse Zone di concessione, nei limiti stabiliti dal precedente art. 8, sarà disciplinata in sede di approvazione dei Piani tecnici.

La Società, per la integrazione dei mezzi a filo, potrà anche installare ed esercitare impianti di cavi hertziani, con l'osservanza delle condizioni e modalità che saranno stabilite dalla Amministrazione — in sede di approvazione dei relativi Piani tecnici — sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Impianti e collegamenti dell'Amministrazione

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, l'Amministrazione conserva il diritto di installare ed esercitare, con qualsiasi sistema, i collegamenti riguardanti

a) la rete internazionale;

b) la rete primaria collegante i Centri compartimentali;

c) ogni altro impianto telefonico per Servizio di Stato, ivi compresi i collegamenti diretti fra la Capitale e i Centri di distretto coincidenti con i Capoluoghi di provincia.

L'Amministrazione, inoltre ha il diritto di regolare e di concedere i collegamenti telefonici per uso privato con qualsiasi sistema indistintamente, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità stabilite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione del predetto Codice.

Art. 14.

Esame ed approvazione dei Piani tecnici

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione la Società presenterà all'Amministrazione, opportunamente documentati e con l'indicazione del presunto onere finanziario, i Piani generali di massima dei lavori che si prevedono necessari nel successivo quinquennio per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi conforme al Piano regolatore.

Nella predisposizione dei Piani generali di massima, la Società terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico telefonico calcolato per il quinquennio successivo e maggiorato, di norma, del 20 %, o in altra misura da determinarsi dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, su motivata proposta della Società, all'atto dell'approvazione dei Piani suddetti.

Nei Piani stessi dovranno essere previsti i lavori necessari per attuare il riodinamento e l'assetto delle principali reti urbane, tenendo fra l'altro presente.

a) il prevedibile incremento dell'utenza;

b) i piani regolatori e le direttrici di espansione edilizia delle città interessate;

c) il ridimensionamento degli organi di Centrale in modo che essi possano garantire il regolare svolgimento del traffico urbano e di quello teleselettivo da operatrice e da utente, secondo le previsioni del Piano regolatore ed in conformità agli obblighi assunti con la presente Convenzione;

d) la necessità di rispettare il valore di equivalente prescritto dal Piano regolatore, per tutti gli abbonati compresi nell'ambito delle reti urbane;

e) l'esigenza che la dislocazione e la potenzialità delle Centrali di vario ordine siano determinate in rapporto alle prevedibili zone di sviluppo dell'utenza ed in base a criteri di convenienza tecnica ed economica;

f) la necessità di procedere ad una graduale sostituzione degli apparecchi di abbonato tecnicamente superati in modo che, con l'attuazione del Piano regolatore, essi rispondano alle condizioni prescritte per un servizio di alta qualità.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani così redatti l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio d'amministrazione, procederà alla loro approvazione.

Il termine suddetto potrà essere prorogato di altri trenta giorni qualora l'Amministrazione richieda integrazioni, modifiche o informazioni che rendano necessario un supplemento d'istruttoria.

Analoga procedura sarà seguita per i successivi Piani di massima triennali, da presentarsi almeno un anno prima dell'inizio di ciascun triennio.

I lavori necessari per dare esecuzione ai Piani di massima suddetti, saranno di volta in volta autorizzati secondo Piani esecutivi che la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio di ciascun lavoro, con l'indicazione del termine entro il quale la Società intende eseguire i lavori stessi.

L'Amministrazione provvederà all'approvazione dei Piani esecutivi con lo stesso procedimento e negli stessi termini previsti per i Piani generali di massima. Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, senza che l'Amministrazione abbia fatto alcuna comunicazione, i Piani esecutivi si intendono approvati.

Nei Piani esecutivi relativi a lavori o a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la Società dovrà indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Art. 15.

Appalto per l'esecuzione dei lavori

E' consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per l'esecuzione degli impianti stessi.

I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche o entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia.

La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato.

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo, ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 16.

Collaudi

Il collaudo degli impianti eseguiti a norma della presente Convenzione sarà effettuato dall'Amministrazione con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e sempre a spese della Società.

Quando si tratti di impianti di particolari caratteristiche ed entità, il collaudo verrà eseguito da apposite Commissioni composte da tre funzionari dell'Amministrazione stessa, di cui almeno uno dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Il ritardo nell'attivazione degli impianti in conseguenza di sfavorevole collaudo e le modifiche richieste dall'Amministrazione, qualora gli impianti non risultassero rispondenti ai capitolati tecnici o ai Piani particolareggiati, non esonerano la Società dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 17

Brevetti

La presente concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art. 18.

Apparecchi supplementari ed accessori

Gli abbonati alle reti telefoniche urbane hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria del ramo per la fornitura e la messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione, nonchè dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione ed omologati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con la procedura prevista dalle disposizioni in vigore.

Le ditte installatrici debbono essere in possesso di speciale autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione; in conformità alle norme vigenti.

Spetta tuttavia all'Amministrazione il diritto di collaudo, con facoltà di delegarvi la Società, alla quale compete comunque, con le limitazioni previste dalle disposizioni in vigore, il diritto di provvedere alla manutenzione ed all'allacciamento agli apparecchi principali.

Restano salve le disposizioni particolari vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari.

Art. 19.

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e modalità previste dalla presente Convenzione, la Società promuoverà l'espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità, liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 20.

Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti

La Società assume l'obbligo di costruire ricostruire, modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio.

Gli impianti stessi debbono rispondere — per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento — alle norme e prescrizioni stabilite dal Piano regolatore.

I tipi di materiali ed apparecchiature utilizzati dalla Società, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

A tal fine la Società si impegna a consegnare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, a titolo gratuito, un esemplare dei tipi di materiali che a giudizio dello stesso Istituto rivestano particolare interesse e che saranno utilizzati sugli impianti oggetto della presente concessione.

La Società assume l'obbligo di osservare il suddetto Piano, regolatore sia per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, sia per la realizzazione dei nuovi impianti.

Il Piano regolatore, sarà revisionato, sentita la Società, nel quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, successivamente, ogni triennio. Le eventuali modifiche saranno approvate con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

A tali modifiche la Società è obbligata a uniformarsi ed ottemperare tempestivamente.

Ove eccezionali motivi, inerenti al progresso della tecnica o allo sviluppo dei servizi, rendano consigliabile la revisione del Piano regolatore prima dei termini indicati nei comma precedenti, la revisione stessa sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Qualora la revisione del Piano regolatore comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, compresi quelli derivanti da una diversa ripartizione dei proventi del traffico, gli oneri stessi dovranno essere adeguatamente compensati dalla parte che ne trae vantaggio.

Art. 21.

Sviluppo della teleselezione

La Società si obbliga, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad estendere e completare, nell'ambito di ciascun distretto compreso nella Zona di concessione, la teleselezione da utente.

Entro lo stesso periodo la Società dovrà estendere e completare nell'ambito di ciascun Compartimento almeno la teleselezione da operatrice.

La progressiva realizzazione della teleselezione da utente nell'ambito di ciascun Compartimento e in quello nazionale sarà attuata entro i termini e con le modalità che saranno concordati fra l'Amministrazione e la Società, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati in modo da consentire che l'attesa media per il traffico tramite operatrice e la perdita per il traffico in teleselezione da utente siano contenuti in limiti riconosciuti — anche con riferimento alla tecnica telefonica estera — compatibili con una buona qualità del servizio.

In ogni caso, qualora — a causa della insufficiente disponibilità di circuiti o di equipaggiamenti — si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti così determinati, la Società avrà l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di Centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma.

Per tale adeguamento l'Amministrazione stabilirà un congruo periodo di tempo in relazione all'importanza dei lavori da effettuare.

Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la Società manterrà un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento, nei Centri di distretto, del servizio di teleselezione da operatrice.

La Società sarà tenuta a fornire a ciascun abbonato, se preventivamente richiesta, la documentazione delle conversazioni interurbane effettuate dal rispettivo apparecchio, verso corresponsione di uno speciale compenso, approvato dalla Amministrazione, in relazione al maggior onere che la prestazione richiede.

Art. 22.

Obbligo di istituzione di reti urbane Allacciamento di nuovi abbonati

La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono o sedi di centralino interurbano — che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana — tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che richiedano o si impegnino a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla Centrale urbana più vicina. In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati.

Salvo quanto previsto dai comma quarto e quinto del presente articolo, la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro; essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio.

La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del Capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio.

La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i Comuni finitimi a quello prescelto come sede di « Centro di rete urbana » purchè la distanza minima fra i perimetri abitati dei rispettivi Capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad 1 km; tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due Comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore ad 8000 unità.

I collegamenti urbani richiesti dai nuovi abbonati, entro i limiti dello sviluppo previsto dai Piani tecnici particolareggiati approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti entro trenta giorni dalla richiesta di collegamento. Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Società sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione, entro tre mesi, i progetti di adeguamento degli impianti alle nuove esigenze, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 14 della presente Convenzione.

Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione che sarà compiuta dall'Amministrazione sentiti la Società, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione la Società si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane, per le quali è in vigore la tariffa a contatore, dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico, separando quello urbano da quello interurbano.

L'applicazione o disapplicazione del sistema a contatore alle reti urbane nelle quali, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, è rispettivamente in vigore la tariffa a forfait o quella a contatore, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società.

Gli immobili dove hanno sede le Centrali con non meno di 10.000 linee devono essere di proprietà della Società, salvo i casi previsti dall'art. 33 della presente Convenzione.

Art. 23.

Giunzioni per traffico statale Organizzazione dei servizi accessori Posti pubblici a prepagamento

La Società si obbliga

a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento, per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e distrettuale;

b) a provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, alla utilizzazione di apparecchi a prepagamento per la trasmissione dei telegrammi; le condizioni e le modalità relative saranno concordate con l'Amministrazione;

c) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;

d) a provvedere, a proprie spese, all'impianto ed alla manutenzione delle linee di giunzione occorrenti tra il permutatore di ciascuna Centrale interurbana dell'Amministrazione e gli impianti sociali in modo da assicurare il regolare espletamento del servizio, ivi compreso quello di prenotazione; degli oneri relativi si terrà conto nelle determinazioni relative alle tariffe interurbane;

e) ad istituire, alle condizioni e modalità che saranno stabilite, posti telefonici speciali per le esigenze dell'automobilismo e della Croce Rossa e ad introdurre o rendere possibile la introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico, che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze del pubblico;

f) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la telediffusione dei programmi da parte della concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed

alle condizioni che saranno all'uopo determinate fra le due concessionarie e l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione

Art 24

Uniformità degli impianti

La Società si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni, relative alla omologazione ed alla normalizzazione dei materiali, che saranno emanate dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art 25

Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni

Art 26

Obbligo di esercire gli impianti in maniera perfetta

Gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore

La Società e tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione

La Società ha la facoltà di rivalersi sugli abbonati delle spese sostenute per i guasti da ascriversi a fatti imputabili agli abbonati stessi.

Art 27

Obbligo di assicurare il segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto delle comunicazioni telefoniche e ne risponde anche per i suoi dipendenti

Art 28

Obbligo per la Società di assumere in casi particolari l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e degli uffici telegrafici dell Amministrazione

In casi particolari, a richiesta dell Amministrazione, la Società e obbligata ad assumere l esercizio degli uffici telefonici interurbani e, in quanto possibile, degli uffici telegrafici dell Amministrazione

Per tale esercizio verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa fra l'Amministrazione e la Società In caso di disaccordo provvede il Collegio arbitrale previsto dall'art 61 della presente Convenzione

La Società, e altresì, obbligata ad assumere in casi eccezionali — a richiesta dell'Amministrazione — la gestione temporanea degli uffici e delle reti compresi nelle Zone accordate in concessione ad altre Società

Art 29

Obbligo di assumere in uso circuiti dello Stato

La Società, ove manchino o siano insufficienti i circuiti di sua proprietà, deve richiedere all'Amministrazione la cessione in uso dei circuiti necessari per realizzare i collegamenti costituenti la rete secondaria ogni qualvolta, sulle direttrici interessate, esistano impianti di proprietà dell Amministrazione

L'Amministrazione, prima di procedere alla realizzazione di nuovi impianti o all ampliamento di quelli esistenti, ne darà notizia alla Società

La Società sarà autorizzata ad installare direttamente gli impianti necessari per realizzare i collegamenti indicati nel primo comma del presente articolo solo quando, tra le località o sulle direttrici interessate, non esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione oppure quando gli impianti dell'Amministrazione non offrano sufficienti disponibilità per provvedere alle esigenze dei servizi telefonici in concessione

Per la cessione in uso dei circuiti predetti la Società corrisponderà all'Amministrazione i canoni in vigore

Detti canoni saranno revisionati negli stessi termini stabiliti dall art 49 della presente Convenzione, sentita la Società, in relazione al costo ed al reddito dei circuiti.

La Società e tenuta inoltre a provvedere, a richiesta della Amministrazione, alla manutenzione dei circuiti di cui al comma precedente, alle condizioni e modalità che saranno stabilite da apposita Convenzione

Art 30

Obblighi relativi alla cessione in uso allo Stato di circuiti della Società

La Società assume l'obbligo di cedere in uso a richiesta dell Amministrazione o a costruire appositamente se necessario, tutti i circuiti che l Amministrazione richiederà per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti sia direttamente che in concessione

Le modalità per la cessione in uso dei predetti circuiti saranno stabilite da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione, la misura dei canoni sarà calcolata con gli stessi criteri previsti dall art 29 della presente Convenzione, per la cessione in uso alla Società dei circuiti di proprietà dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Società di provvedere alla manutenzione dei propri impianti telefonici, verso corresponsione di apposito canone che sarà fissato con la stessa procedura prevista dal comma precedente

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l Amministrazione applicherà le penalità previste dalla Convenzione e si riserva altresì il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione

Art 31

Utilizzazione di circuiti telefonici per telegrafia

L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare i circuiti telefonici della Società per trasmissioni telegrafiche, anche simultanee a quelle telefoniche, compatibilmente col regolare funzionamento del servizio telefonico L'Amministrazione potrà subordinatamente alla stessa condizione, permettere alla Società l utilizzazione dei circuiti telegrafici per trasmissioni telefoniche

I canoni per l'uso dei circuiti predetti saranno stabiliti da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione

Art 32

Interferenze

Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi o interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa dovrà attuare prontamente i provvedimenti che l'Amministrazione riterrà indispensabili per eliminarli

Art 33

Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà lasciato alla Società, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo, l'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato

L'uso dei predetti immobili sarà disciplinato da appositi atti di concessione da stipularsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e la cui durata non potrà superare quella della Convenzione stessa tali atti saranno redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili

I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti Uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno

Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi telefonici urbani, interurbani ausiliari ed accessori Qualora cessassero dall essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria.

Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società.

In caso di richieste di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione.

Le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre, in ogni tempo, la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato.

La Società non può, senza avere ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti, qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, sempreché siano di proprietà delle suddette Amministrazioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice civile.

Art. 34.

Orario degli uffici.

Nei Capoluoghi di provincia e nei Centri con popolazione superiore a 40 mila abitanti, il servizio di accettazione telefonica della Società dovrà essere effettuato con orario permanente.

Speciali orari di servizio potranno essere richiesti dalla Amministrazione per i servizi di accettazione ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali.

Per gli uffici delle altre località e per i posti telefonici pubblici, l'orario di servizio al pubblico sarà stabilito d'intesa tra la Società e l'Amministrazione e riveduto di norma ogni biennio.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quelli dell'interno e della difesa potranno in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario anche notturno degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese.

Art. 35.

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato.

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulerà con Enti ed Organizzazioni internazionali per quanto si riferisce ai servizi oggetto della presente concessione.

Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Art. 36.

Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della difesa.

Nelle zone dichiarate militarmente importanti quali risultano dalle leggi vigenti — circolare n. 19160 del 1° novembre 1920 e regio decreto-legge n. 1222 del 23 maggio 1924 — e dalle eventuali successive modificazioni la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti telefonici dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 37.

Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione.

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornire al medesimo l'assistenza necessaria.

La Società si obbliga inoltre a mettere a disposizione della Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio.

Art. 38.

Pubblicazione dell'elenco degli abbonati al telefono.

La Società è obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi degli abbonati al telefono, nella Zona di concessione, con le modalità previste dagli articoli 219 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e dall'art. 114 del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

La Società si obbliga inoltre, su richiesta dell'Amministrazione a provvedere alla pubblicazione dei relativi bollettini di variazioni.

Art. 39.

Sicurezza del lavoro.

Nell'esercizio della presente concessione, la Società è tenuta ad eliminare le cause che possano eventualmente rendere insalubre o nocivo il lavoro e a rendere confortevoli le condizioni di lavoro del personale di tutte le categorie, indipendentemente dalla osservanza delle norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 40.

Precedenza delle comunicazioni di Stato. Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito.

Le comunicazioni telefoniche richieste con l'espressa qualifica « di Stato » debbono avere in ogni caso la precedenza su tutte le altre richieste di conversazioni aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso e di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.

Le conversazioni di Stato possono essere effettuate a credito anche dai posti telefonici pubblici quando siano richieste per gravi e urgenti motivi di pubblica sicurezza o per necessità di Stato. In tal caso il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art. 41.

Facoltà dello Stato di sospendere od assumere il servizio.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni — per grave necessità pubblica — il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumere il servizio in sua vece.

Nei casi di assunzione del servizio all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovessero durare più di sei mesi sarà alla Società garantito un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti anni di esercizio non oltre il triennio riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata o ai servizi sospesi o limitati.

Art. 42.

Collegamenti telegrafici di servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire l'utilizzazione di circuiti telefonici sociali a richiesta della Società, per realizzare comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi, ad uso esclusivo della Società.

Sulle predette comunicazioni potrà essere inoltrata la sola corrispondenza di servizio della Società, da svolgersi in linguaggio chiaro o segreto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.

Per l'autorizzazione all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche sopradette, la Società sarà tenuta a corrispondere alla Amministrazione i canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 43.

Vigilanza e controllo sulla Società e sui servizi.

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione,

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere *a*) e *b*) e per l'accertamento dei canoni che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art 51 della presente Convenzione,

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari

La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati

Le verifiche di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione

Art 44

Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti alla costruzione allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione e il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, alla esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società

L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a 6 mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penalità e sanzioni stabilite dagli articoli seguenti Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione o al loro completamento a totale carico della Società

Le spese sostenute dall'Amministrazione — calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie

Trascorso inutilmente tale termine le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale, costituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall'art 62 della presente Convenzione

Decorsi sei mesi dal termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società le sanzioni previste dall'art 59 della presente Convenzione

Art 45

Divieto di cessione e di subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma dell'esercizio della Concessione

E' consentito, peraltro, alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione tranne che per quanto riguarda il servizio diurno nei Capoluoghi di provincia e negli altri Centri nei quali la Società gestisca direttamente propri uffici di accettazione.

Art 46

Divieto di pubblicità

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche

La Società potrà essere, tuttavia, autorizzata ad effettuare trasmissioni pubblicitarie mediante l'istituzione di appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente

Art 47

Divieto di cessione di circuiti telefonici

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la Società, con modalità ed a condizioni da stabilirsi, a provvedere alla cessione dei circuiti telefonici richiesti per esigenze dei Ministeri della difesa e dell'interno.

La Società potrà essere autorizzata a cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per la costituzione di collegamenti ad uso privato, solo a condizione che il richiedente abbia ottenuto dall'Amministrazione la relativa concessione a norma degli art 207 e segg del Codice postale e delle telecomunicazioni e degli articoli 76 e seguenti del regolamento di esecuzione del predetto Codice

E' fatto divieto alla Società di cedere in uso a terzi, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica o segnaletica L'utilizzazione anche telegrafica o segnaletica di circuiti telefonici concessi in uso a terzi per servizio telefonico è subordinata al preventivo benestare dell'Amministrazione

Le condizioni e modalità per tali cessioni saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società

La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'elenco dei circuiti in precedenza ceduti a terzi a qualsiasi titolo

Art 48

Rapporti con Amministrazioni estere

Gli accordi con le Amministrazioni estere concernenti i servizi oggetto della presente Convenzione saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società

Qualora per le questioni predette vengano indetti Congressi internazionali o costituite Commissioni internazionali, l'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani

I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa

Art 49.

Tariffe

Le tariffe ed i canoni dovuti alla Società per i servizi previsti dalla concessione sono quelli in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione

Allo scadere del primo anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, le tariffe ed i canoni di cui sopra saranno soggetti a revisione per essere adeguati all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti alla esecuzione dei programmi previsti dal Piano regolatore e tenendo presenti, ove occorra, tutti gli elementi comparativi di costo e di rendimento di analoghi servizi all'estero

Le tariffe ed i canoni saranno successivamente sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni

La revisione può essere effettuata anche a periodi più brevi, a richiesta dell'Amministrazione o della Società, qualora intervengano mutamenti di costo di particolare entità

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le reti urbane vengono suddivise nei seguenti gruppi.

1° gruppo	oltre	. .		200 000	abbonati
2° gruppo	oltre	100 000	fino a	200 000	abbonati
3° gruppo	oltre	50 000	fino a	100 000	abbonati
4° gruppo	oltre	10 000	fino a	50 000	abbonati
5° gruppo	oltre	2 000	fino a	10 000	abbonati
6° gruppo	oltre	500	fino a	2 000	abbonati
7° gruppo	fino		a	500	abbonati

Le categorie di abbonamento sono quelle previste dalle norme vigenti

Successivamente al primo adeguamento tariffario, e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà provveduto alla modifica di struttura delle tariffe e dei canoni in base al nuovo assetto che andrà assumendo la rete telefonica per l'applicazione del Piano regolatore e tenendo presente la necessità di agevolare l'incremento delle utenze nei Centri minori

Art 50

Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del proprio personale - Riduzioni tariffarie per le pubbliche amministrazioni e per la stampa

Sono esenti dalle spese di impianto e trasloco e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli Uffici locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n 656

Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè per altri dipendenti che per speciali ragioni, accertate dagli organi centrali dell'Amministrazione, abbiano necessità di disporre del collegamento telefonico.

Il totale dei collegamenti indicati nei precedenti comma non dovrà superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun distretto con più di 50 000 abbonati e l'1% per i rimanenti

Si applica la tariffa di cat C di cui all'art 7 del regio decreto legge 23 novembre 1924, n 1824, e successive modifiche,

1) alle Amministrazioni statali,

2) agli uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime,

3) agli alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato che per ragioni di carica hanno i loro uffici in casa,

4) agli enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato

Le Amministrazioni statali che provvedano direttamente e con materiale proprio all'impianto di derivazioni esterne o di tutte le derivazioni interne ad uso dei propri uffici e che provvedano altresì direttamente alla manutenzione di esse, dovranno corrispondere per ciascuna derivazione un canone commisurato al 4% di quello stabilito per gli apparecchi principali della 4ª categoria

La stessa riduzione di tariffa sarà applicata alle derivazioni esterne costruite e mantenute a cura e spese delle Amministrazioni statali

Inoltre la Società concessionaria dovrà accordare alla stampa, per quanto si riferisce al servizio urbano ed interurbano, tutte le facilitazioni e riduzioni previste dalle disposizioni in vigore

Art 51

Canoni

La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 4%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati fatta eccezione degli interessi attivi dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali nonchè delle sopratasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche percette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'articolo 9 della presente Convenzione

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — maggiorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore allo 0,50% degli introiti lordi sopra indicati

Art 52

Ripartizione dei proventi del traffico

I proventi del traffico telefonico interurbano restano di pertinenza dell'Amministrazione o della Società in base alle rispettive competenze a norma dell'art 8 della presente Convenzione

L'Amministrazione rinuncia per la parte di sua competenza, ai proventi del traffico misto ceduto alla Società a norma del predetto articolo

I proventi del rimanente traffico misto sono ripartiti in base alle norme in vigore od a quelle che potranno essere concordate a scopo di semplificazione

La ripartizione tra Amministrazione e Società delle tasse percette per l'espletamento del servizio di ricezione e trasmissione fonica dei telegrammi sarà stabilita con particolari accordi

La trasmissione dei telegrammi dettati per telefono ai sensi dell'art 10 della presente Convenzione è soggetta oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche ad una sopratassa che sarà ripartita tra l'Amministrazione e la Società secondo le disposizioni in vigore

La Società è obbligata ad effettuare per conto dell'Amministrazione il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane effettuate dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse per i servizi speciali oggetto della presente Convenzione, nessun compenso sarà corrisposto alla Società.

Art 53

Ammortamenti

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della presente Convenzione, secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica.

Art 54

Bilancio ed inventari

La Società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore

La Società è tenuta altresì a trasmettere, in allegato al bilancio, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla Società stessa in conformità delle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 7, nn 1, 2 3 e 4 della legge 5 gennaio 1956 n 1, redatte in conformità delle disposizioni della legge stessa

Art 55

Relazioni statistiche

Per tutta la durata della presente concessione la Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo trimestre di ciascun anno una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione

L'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la Società — si riserva la facoltà di stabilire le modalità per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione

A tali prescrizioni la Società è obbligata ad uniformarsi e ad ottemperare sia nella predisposizione che nella redazione delle predette relazioni statistiche

Art 56

Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società, con preavviso di almeno un anno trascorsi ventinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende altresì la sostituzione dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente Convenzione il quale dovrà contenere

a) la descrizione degli immobili con la indicazione della loro natura dei loro confini dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese a qualsiasi titolo su di essi gravanti,

b) la descrizione particolareggiata delle centrali delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione con l'indicazione dei vincoli pesi ed oneri, ipoteche comprese a qualsiasi titolo su di essi gravanti,

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso di ciascun impianto

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto agli impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati compresi nel complesso delle aree da riscattare non superi il numero totale degli abbonati dell'intera Zona di concessione diviso per il numero dei Compartimenti della Zona stessa.

Per il riscatto dei suddetti impianti saranno osservate le modalità e le prescrizioni stabilite dal presente articolo.

Qualora l'Amministrazione proceda al riscatto parziale degli impianti, la durata della concessione per le aree non riscattate si intende prorogata di altri dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione alle condizioni, limiti e modalità stabiliti dalla Convenzione stessa.

Nel caso in cui la Società non accetti il riscatto parziale, l'Amministrazione potrà procedere al riscatto totale della concessione.

Art. 57

Collegamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni

Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni compresi nella Zona di concessione, eseguiti col concorso totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprietà alla Società, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procederà alla loro attivazione.

Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Art. 58

Penalità

Per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati nei Piani tecnici sarà inflitta alla Società una penale compresa tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 2500 per ogni numero di centrale urbana o per ogni collegamento di abbonato non effettuato o per ciascun chilometro di collegamento interurbano non attivato nei termini prescritti.

La proroga nell'esecuzione dei lavori, eventualmente concessa alla Società a norma dell'art. 44 — secondo comma — della presente Convenzione, non esonera la Società dal pagamento delle penalità stabilite dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

La misura delle suddette penalità verrà fissata dall'Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, delle tasse per il traffico interurbano di pertinenza dell'Amministrazione direttamente percette dalla Società, dei canoni d'uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio, dei canoni di compartecipazione sui proventi del traffico e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata di una penale fino ad un massimo del 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti.

Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino ad un massimo del 5 % in più del tasso ufficiale di sconto.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal successivo art. 59.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente Convenzione, e che non comportino una sanzione più grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione potrà applicare alla Società una penale che sarà fissata, tra un minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 2.500.000, per ciascuna infrazione riscontrata.

Le suddette penalità non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società.

Per il pagamento delle penalità indicate dal presente articolo si applicano le stesse modalità stabilite dall'art. 44 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nella esecuzione dei lavori o nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentito il Consiglio di amministrazione — può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Art. 59

Revoca

In caso di reiterate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'Amministrazione può revocare in tutto o in parte la Concessione.

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della Concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti:

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 — primo comma, 12, 14, 20, 29, 30, 44 — ultimo comma, 45, 46, 47, 48 e 53 della presente Convenzione;

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo, il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art. 56.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.

In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per le rimanenti aree della Zona di concessione.

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.

In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 60

Decadenza

La Società incorre di diritto nella decadenza della concessione:

a) nel caso in cui, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sia, in ogni tempo accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1 della presente Convenzione;

b) nel caso di accertate violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 62 della presente Convenzione.

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 59 della presente Convenzione nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

Art. 61.

Collegio arbitrale

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti

e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'Amministrazione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art 62

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti la Società, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, effettuerà un deposito cauzionale di L 50 000 000 (cinquanta milioni) in numerario o in titoli dello Stato, o equiparati, al valore di Borsa

Tale deposito dovrà essere effettuato presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penalità o per altre ragioni, dovià essere reintegrato entro un mese sotto pena di decadenza

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società

L'Amministrazione ha facoltà di rivalersi dei propri crediti verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo, anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati

Art 63

Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società, per qualsiasi causa, nel corso della presente concessione — salvo quanto previsto dagli articoli 56, 59 e 60 — il 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge), sarà devoluto all'Amministrazione.

Art 64.

Condizioni per l'efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Art 65

Durata della concessione

La concessione oggetto della presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà termine il 31 dicembre 1986, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal precedente art. 56

Art 66

Norme transitorie

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Società procederanno — di comune accordo — alla graduale sistemazione degli impianti di rispettiva pertinenza per l'attuazione delle disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 52 della presente Convenzione

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione procederà alla soppressione dei circuiti fra il settore di Padova e gli altri centri della Zona di concessione

L'attuazione delle disposizioni dell'art 34 — primo comma — e dell'art 45 — secondo comma — della presente Convenzione avrà luogo entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art 67

Domicilio della Società

La Società agli effetti della presente Convenzione elegge domicilio in Roma presso la S T I. F - Società Tormese Esercizi Telefonici — via Arcangelo Corelli, 10

Art 68.

Abrogazione delle precedenti Convenzioni Registrazione della Convenzione

E' abrogata la Convenzione principale in data 30 marzo 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n 506, registrato alla Corte dei conti - Atti del Governo - il 29 aprile 1925, registro n. 235, foglio n 177.

Sono altresì abrogate le Convenzioni aggiuntive alla predetta Convenzione principale ed ogni pattuizione comunque in contrasto o difforme dalle norme stabilite con la presente Convenzione.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione resterà in vigore la Convenzione approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1955, relativa alla cessione in uso dei collegamenti fonotelegrafici alle Società telefoniche concessionarie e dei collegamenti telefonici sociali al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 11 dicembre 1957

p *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
F to Albino ANTINORI

p *la Società*
Il presidente: F.to Augusto AMBROSI

Registrato al n. 20683/1 - Vol 651 - addì 23 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma - Esatte lire: *gratis* + lire duecento di urgenza (L 200). — *Il direttore*: F to Luigi CASO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1957, n 1407.

Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª Zona telefonica alla Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Vista la lettera n. GM. 26241/56/PI del 15 giugno 1956, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha notificato alla Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) il preavviso di riscatto della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico accordata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 507, e successive convenzioni aggiuntive rispettivamente in data 23 dicembre 1927 (approvata con il regio decreto 5 gennaio 1928, n. 36); 24 maggio 1928 (approvata con il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1299); 11 febbraio 1929 (approvata con il regio decreto 18 marzo 1929, n. 681); 8 febbraio 1930 (approvata con il regio decreto 3 marzo 1930, n. 569); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1306); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1307); 12 febbraio 1932 (approvata con il regio decreto 22 febbraio 1932, n. 194); 29 agosto 1933 (approvata con il regio decreto 14 settembre 1933, n. 1489);

Considerata l'opportunità che, nella 3ª Zona telefonica, il servizio telefonico ad uso pubblico continui ad essere gestito, a nuove condizioni, dalla stessa Società concessionaria T.I.M.O.;

Accertato che la Società T.I.M.O. si trova nella condizione prevista dall'art. 4 del citato decreto legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615, e che pertanto l'Amministrazione può procedere al rinnovo della concessione a nuove condizioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefoni Italia Medio Orientale (T.I.M.O.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona telefonica, accordata alla Società T.I.M.O. con la Convenzione 24 marzo 1925 approvata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 507, e con le successive convenzioni aggiuntive citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n 110, *foglio n* 46 — RELLEVA

Rep 3827

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla T.I.M.O. - Telefoni Italia Medio Orientale - dei servizi telefonici ad uso pubblico e dei servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè del servizio di dettatura telefonica dei telegrammi.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni prof dott ing Albino ANTINORI e la T I M O - Telefoni Italia Medio Orientale - con sede sociale in Bologna, via Goito n 13, capitale versato L 16 miliardi, rappresentata dal suo presidente dott ing Domenico L'ABBATE, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della T I M O in data 11 dicembre 1957, si conviene e si stipula quanto appresso.

Art 1

Oggetto della concessione

Sono concessi in esclusiva alla Società T I M O - Telefoni Italia Medio Orientale - Società per azioni, con sede in Bologna, via Goito, 13, che nel testo della presente Convenzione viene indicata con l'abbreviazione « Società »

a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori, nella Zona di concessione,

b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico tra le località e nelle aree della Zona di concessione indicate nel presente atto,

c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località della Zona di concessione sedi di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell Amministrazione,

d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località,

Sono altresì concessi alla Società, nella Zona di concessione

e) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane),

f) il servizio delle commissioni telefoniche

La Concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dagli articoli seguenti e — per quanto da essi non disposto — dalle leggi vigenti

L'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro sviluppo e potenziamento, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società la quale non può assumere altri esercizi industriali aventi, oppure no, connessione con l'esercizio telefonico o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi, senza l autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel comma precedente la Società incorre nella decadenza della concessione.

Art 2

Zona di concessione

La Zona di concessione dei servizi di cui al precedente art 1 comprende i Compartimenti telefonici di Bologna Ancona, Perugia e Pescara i quali coprono il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino Campobasso Chieti, L'Aquila Pescara, Teramo, Perugia (escluso il comune di Città della Pieve), Terni (esclusi i comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto Orvieto, Parrano e Porano), Rieti (limitatamente ai comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Borgovelino Cantalice, Castel S Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli di Labro, Configni, Contigliano, Cottanello, Fiamignano, Greccio Labro, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Montasola, Morro Reatino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri, Vacone) ed il comune di Monterchi (provincia di Arezzo).

Art 3

Sede legale della Società

La sede legale della Società dovrà essere stabilita a Bologna, in via Goito, 13, e potrà essere trasferita solo con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 4

Capitale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato alla entità, al valore degli impianti da gestire ed agli sviluppi dei medesimi

In conseguenza la Società si impegna

a) ad avere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, un capitale sociale di L 16 000 000 000 (sedicimiliardi),

b) ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione

Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'I R I

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola.

Art 5

Amministratori - Dirigenti

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale ed il personale direttivo della Società devono avere la cittadinanza italiana

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere costituiti da cittadini italiani

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e costituiscono condizione essenziale per l'efficacia della concessione.

A richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Società si impegna a chiamare a far parte del proprio Collegio sindacale un rappresentante, per ciascuno dei predetti Ministeri designato dal rispettivo Ministro. Le nomine dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla richiesta.

Agli effetti del controllo sulla osservanza delle norme del presente articolo, la Società è obbligata a dare comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del presidente della Società, di quella eventuale del consigliere delegato e di quella del direttore generale.

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione senza che il Ministero abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 6

Personale della Società

Tutto il personale della Società dovrà avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.

La Società stessa ha l'obbligo di assumere per l'espletamento del servizio telefonico, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e di provvedere, se necessario, alla istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Per speciali servizi di interesse dello Stato l'Amministrazione può richiedere che il personale addetto sia di proprio gradimento.

Art. 7.

Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale

Il Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale — approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e che sarà nel presente atto più brevemente denominato «Piano regolatore» — costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 8

Competenza del traffico

Il traffico tra Settori sedi di Centro di compartimento, nel l'ambito della Zona di concessione e in quello nazionale, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha l'obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese.

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento della Zona di concessione è di esclusiva pertinenza della Società.

Il traffico tra località della Zona di concessione, che non siano sedi di Centro di compartimento, e località di altro Compartimento della stessa o di altra Zona di concessione è misto.

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza dell'Amministrazione:

a) il traffico tra località di Compartimenti diversi della Zona di concessione, escluso quello tra Settori sedi di Centro di Compartimento;

b) il traffico terminale tra i Distretti dell'Umbria e dell'Abruzzo Molise, esclusi i Settori di Perugia e Pescara, da una parte, ed il Distretto di Roma, dall'altra;

c) il traffico terminale tra i Distretti di Piacenza, Parma e Fidenza, da una parte ed il Settore di Milano, dall'altra.

Tale traffico dovrà essere svolto secondo le norme di istradamento previste dal piano regolatore in particolare quello in partenza da Roma e da Milano dovrà essere prenotato al corrispondente Ufficio interurbano dello Stato che provvederà al suo inoltro.

Art. 9

Servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi

A richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad espletare, a propria cura ed utilizzando i propri impianti o quelli che potranno essere a tal fine ceduti in uso dall'Amministrazione, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località sprovviste di ufficio telegrafico, ma sedi di posto telefonico pubblico, ed i rispettivi «Centri telegrafici di raccolta» che saranno istituiti a cura dell'Amministrazione in conformità del Piano regolatore.

Nelle località sedi di «Centro telegrafico di raccolta» la Società è tenuta ad effettuare:

a) la trasmissione al locale «Centro telegrafico di raccolta» dei telegrammi, accettati dai posti telefonici pubblici, che debbono essere inoltrati sulla rete telegrafica dell'Amministrazione;

b) la ricezione dal Centro medesimo dei telegrammi provenienti dalla rete telegrafica dell'Amministrazione e destinati ai suddetti posti telefonici pubblici;

c) lo scambio diretto dei telegrammi fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito territoriale di uno stesso Centro telegrafico di raccolta.

La Società è obbligata inoltre, ad assumere il servizio stesso — alle condizioni e modalità stabilite nei comma precedenti e con preavviso di almeno sei mesi — nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire, in qualsiasi momento ed in relazione allo sviluppo del traffico propri uffici telegrafici nelle località indicate nel presente articolo, dandone alla Società preavviso di almeno un anno, rispetto alla data di apertura degli uffici stessi.

In tal caso la Società cesserà, senza diritto ad indennizzo alcuno, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi all'atto stesso in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici.

Nelle località in cui il servizio fonotelegrafico viene affidato alla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa è tenuta ad effettuare il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici.

Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili le disposizioni di legge o regolamentari in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione nonchè le speciali istruzioni di servizio che saranno redatte dall'Amministrazione stessa, d'intesa con la Società ad integrazione delle predette disposizioni.

L'assunzione da parte della Società dei servizi indicati nel presente articolo dovrà essere completata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione con le modalità previste dal Piano regolatore.

Art. 10

Dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano

La Società si obbliga ad espletare nell'ambito urbano il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati al telefono.

A tal fine la Società provvederà entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad istituire nelle reti urbane che ne risultano ancora sprovviste — e che saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società in base alle esigenze del servizio, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — appositi uffici di dettatura telefonica dei telegrammi che dovranno possibilmente aver sede nelle vicinanze degli uffici telegrafici dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente alla trasmissione per telefono al domicilio del destinatario, di quei telegrammi che portino la relativa indicazione di servizio tassata.

Art. 11

Servizio delle commissioni per telefono

A richiesta dell'Amministrazione la Società è tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso «Centro telegrafico di raccolta».

Per l'esecuzione del servizio predetto valgono le norme, le modalità e le limitazioni di carattere generale previste dagli articoli 130 e successivi del regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art. 238 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Impianti e collegamenti della Società

La Società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'Amministrazione indicati nel successivo art. 13 e salve le limitazioni stabilite dall'art. 29 della presente Convenzione.

L'eventuale costituzione di collegamenti trasversali fra diverse Zone di concessione, nei limiti stabiliti dal precedente art. 8, sarà disciplinata in sede di approvazione dei Piani tecnici.

La Società, per la integrazione dei mezzi a filo, potrà anche installare ed esercitare impianti di cavi hertziani, con l'osservanza delle condizioni e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione — in sede di approvazione dei relativi Piani tecnici — sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Impianti e collegamenti dell'Amministrazione

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, l'Amministrazione conserva il diritto di installare ed esercitare, con qualsiasi sistema, i collegamenti riguardanti:

a) la rete internazionale;

b) la rete primaria collegante i Centri compartimentali;

c) ogni altro impianto telefonico per Servizio di Stato, ivi compresi i collegamenti diretti fra la Capitale e i Centri del distretto coincidenti con i Capoluoghi di provincia.

L'Amministrazione, inoltre, ha il diritto di regolare e di concedere i collegamenti telefonici per uso privato con qualsiasi sistema indistintamente, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità stabilite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione del predetto Codice.

Art. 14.

Esame ed approvazione dei Piani tecnici

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione la Società presenterà all'Amministrazione, opportunamente documentati e con l'indicazione del presunto onere finanziario, i Piani generali di massima dei lavori che si prevedono necessari nel successivo quinquennio per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi conforme al Piano regolatore.

Nella predisposizione dei Piani generali di massima, la Società terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico telefonico calcolato per il quinquennio successivo e maggiorato, di norma, del 20 % o in altra misura da determinarsi dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, su motivata proposta della Società, all'atto della approvazione dei Piani suddetti.

Nei Piani stessi dovranno essere previsti i lavori necessari per attuare il riordinamento e l'assetto delle principali reti urbane, tenendo fra l'altro presente:

a) il prevedibile incremento dell'utenza;

b) i piani regolatori e le direttrici di espansione edilizia delle città interessate;

c) il ridimensionamento degli organi di Centrale in modo che essi possano garantire il regolare svolgimento del traffico urbano e di quello teleselettivo, da operatrice e da utente, secondo le previsioni del Piano regolatore ed in conformità agli obblighi assunti con la presente Convenzione;

d) la necessità di rispettare il valore di equivalente prescritto dal Piano regolatore per tutti gli abbonati compresi nell'ambito delle reti urbane;

e) l'esigenza che la dislocazione e la potenzialità delle Centrali di vario ordine siano determinate in rapporto alle prevedibili zone di sviluppo dell'utenza ed in base a criteri di convenienza tecnica ed economica;

f) la necessità di procedere ad una graduale sostituzione degli apparecchi di abbonato tecnicamente superati in modo che, con l'attuazione del Piano regolatore, essi rispondano alle condizioni prescritte per un servizio di alta qualità.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani così redatti l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione, procederà alla loro approvazione.

Il termine suddetto potrà essere prorogato di altri trenta giorni qualora l'Amministrazione richieda integrazioni, modifiche o informazioni che rendano necessario un supplemento d'istruttoria.

Analoga procedura sarà seguita per i successivi Piani di massima triennali, da presentarsi almeno un anno prima dell'inizio di ciascun triennio.

I lavori necessari per dare esecuzione ai Piani di massima suddetti, saranno di volta in volta autorizzati secondo Piani esecutivi che la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio di ciascun lavoro, con l'indicazione del termine entro il quale la Società intende eseguire i lavori stessi.

L'Amministrazione provvederà all'approvazione dei Piani esecutivi con lo stesso procedimento e negli stessi termini previsti per i Piani generali di massima. Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, senza che l'Amministrazione abbia fatto alcuna comunicazione, i Piani esecutivi si intendono approvati.

Nei Piani esecutivi relativi a lavori o a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la Società dovrà indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Art. 15.

Appalto per l'esecuzione dei lavori

E' consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per l'esecuzione degli impianti stessi.

I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche o entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia.

La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato.

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 16.

Collaudi

Il collaudo degli impianti eseguiti a norma della presente Convenzione sarà effettuato dall'Amministrazione con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e sempre a spese della Società.

Quando si tratti di impianti di particolari caratteristiche ed entità, il collaudo verrà eseguito da apposite Commissioni composte da tre funzionari dell'Amministrazione stessa, di cui almeno uno dell'Istituto superiore P. T., designati dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Il ritardo nell'attivazione degli impianti in conseguenza di sfavorevole collaudo e le modifiche richieste dall'Amministrazione, qualora gli impianti non risultassero rispondenti ai Capitolati tecnici o ai Piani particolareggiati, non esonerano la Società dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 17.

Brevetti

La presente concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art 18.

Apparecchi supplementari ed accessori

Gli abbonati alle reti telefoniche urbane hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria del ramo per la fornitura e la messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione, nonchè dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione ed omologati dall'Istituto superiore p t con la procedura prevista dalle disposizioni in vigore

Le ditte installatrici debbono essere in possesso di speciale autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione, in conformità alle norme vigenti

Spetta tuttavia all'Amministrazione il diritto di collaudo, con facoltà di delegarvi la Società, alla quale compete comunque, con le limitazioni previste dalle disposizioni in vigore, il diritto di provvedere alla manutenzione ed allacciamento agli apparecchi principali

Restano salve le disposizioni particolari vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari.

Art 19

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e modalità previste dalla presente Convenzione, la Società promuoverà la espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità, liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art 20

Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti

La Società assume l'obbligo di costruire, ricostruire, modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio

Gli impianti stessi debbono rispondere — per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento — alle norme e prescrizioni stabilite dal Piano regolatore

I tipi di materiali ed apparecchiature utilizzati dalla Società, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni

A tal fine la Società si impegna a consegnare all'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni a titolo gratuito, un esemplare dei tipi di materiali che a giudizio dello stesso Istituto rivestano particolare interesse e che saranno utilizzati sugli impianti oggetto della presente concessione

La Società assume l'obbligo di osservare il suddetto Piano regolatore, sia per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, sia per la realizzazione dei nuovi impianti

Il Piano regolatore sarà revisionato, sentita la Società, nel quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, successivamente, ogni triennio Le eventuali modifiche saranno approvate con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione

A tali modifiche la Società è obbligata a uniformarsi ed ottemperare tempestivamente

Ove eccezionali motivi, inerenti al progresso della tecnica o allo sviluppo dei servizi, rendano consigliabile la revisione del Piano regolatore prima dei termini indicati nei comma precedenti, la revisione stessa sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione

Qualora la revisione del Piano regolatore comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, compresi quelli derivanti da una diversa ripartizione dei proventi del traffico, gli oneri stessi dovranno essere adeguatamente compensati dalla parte che ne trae vantaggio.

Art 21.

Sviluppo della teleselezione

La Società si obbliga, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad estendere e completare, nell'ambito di ciascun distretto compreso nella Zona di concessione, la teleselezione da utente

Entro lo stesso periodo la Società dovrà estendere e completare nell'ambito di ciascun Compartimento almeno la teleselezione da operatrice

La progressiva realizzazione della teleselezione da utente nell'ambito di ciascun Compartimento e in quello nazionale sarà attuata entro i termini e con le modalità che saranno concordati fra l'Amministrazione e la Società, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione

Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati in modo da consentire che l'attesa media per il traffico tramite operatrice e la perdita per il traffico in teleselezione da utente siano contenuti in limiti riconosciuti — anche con riferimento alla tecnica telefonica estera — compatibili con una buona qualità del servizio

In ogni caso, qualora — a causa della insufficiente disponibilità di circuiti o di equipaggiamenti — si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti così determinati, la Società avrà l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di Centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma

Per tale adeguamento l'Amministrazione stabilirà un congruo periodo di tempo in relazione all'importanza dei lavori da effettuare

Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la Società manterrà un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento, nei Centri di distretto, del servizio di teleselezione da operatrice

La Società sarà tenuta a fornire a ciascun abbonato, se preventivamente richiesta, la documentazione delle conversazioni interurbane effettuate dal rispettivo apparecchio verso corresponsione di uno speciale compenso, approvato dall'Amministrazione, in relazione al maggiore onere che la prestazione richiede

Art 22

Obbligo di istituzione di reti urbane
Allacciamento di nuovi abbonati

La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono o di sedi di centralino interurbano — che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana — tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che richiedano o si impegnino a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla Centrale urbana più vicina In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati

Salvo quanto previsto dai comma quarto e quinto del presente articolo, la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km dal centro, essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio

La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del Capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio

La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i Comuni finitimi a quello prescelto come sede di Centro di rete urbana purchè la distanza minima fra i perimetri abitati dei rispettivi Capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad un km, tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due Comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore ad 8000 unità

I collegamenti urbani richiesti dai nuovi abbonati, entro i limiti dello sviluppo previsto dai Piani tecnici particolareggiati approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti entro trenta giorni dalla richiesta di collegamento Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Società sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione, entro tre mesi, i progetti di adeguamento degli impianti alle nuove esigenze, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 14 della presente Convenzione.

Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione che sarà compiuta dall'Amministrazione — sentiti la Società, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — la Società si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane, per le quali è in vigore la tariffa a contatore, i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico, separando quello urbano da quello interurbano.

L'applicazione o disapplicazione del sistema a contatore alle reti urbane nelle quali, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, è rispettivamente in vigore la tariffa a forfait o quella a contatore, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società.

Gli immobili dove hanno sede le Centrali con non meno di 10.000 linee devono essere di proprietà della Società, salvo i casi previsti dall'art. 33 della presente Convenzione.

Art. 23.

Giunzioni per traffico statale - Organizzazione dei servizi accessori - Posti pubblici a prepagamento

La Società si obbliga:

a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e distrettuale;

b) a provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, alla utilizzazione di apparecchi a prepagamento per la trasmissione dei telegrammi; le condizioni e le modalità relative saranno concordate con l'Amministrazione;

c) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;

d) a provvedere, a proprie spese all'impianto ed alla manutenzione delle linee di giunzione occorrenti tra il permutatore di ciascuna Centrale interurbana dell'Amministrazione e gli impianti sociali in modo da assicurare il regolare espletamento del servizio, ivi compreso quello di prenotazione; degli oneri relativi si terrà conto nelle determinazioni relative alle tariffe interurbane;

e) ad istituire, alle condizioni e modalità che saranno stabilite, posti telefonici speciali per le esigenze dell'automobilismo e della Croce Rossa e ad introdurre o rendere possibile la introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico, che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze del pubblico;

f) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la telediffusione dei programmi da parte della Concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate fra le due Concessionarie e l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Uniformità degli impianti

La Società si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni, relative alla omologazione ed alla normalizzazione dei materiali che saranno emanate dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 25.

Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

Art. 26.

Obbligo di esercire gli impianti in maniera perfetta

Gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

La Società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

La Società ha la facoltà di rivalersi sugli abbonati delle spese sostenute per i guasti da ascriversi a fatti imputabili agli abbonati stessi.

Art. 27.

Obbligo di assicurare il segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto delle comunicazioni telefoniche e ne risponde anche per i suoi dipendenti.

Art. 28.

Obbligo per la Società di assumere in casi particolari l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

In casi particolari, a richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad assumere l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e, in quanto possibile, degli uffici telegrafici dell'Amministrazione.

Per tale esercizio verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa fra l'Amministrazione e la Società. In caso di disaccordo provvede il Collegio arbitrale previsto dall'art. 61 della presente Convenzione.

La Società è, altresì, obbligata ad assumere in casi eccezionali — a richiesta dell'Amministrazione — la gestione temporanea degli uffici e delle reti compresi nelle Zone accordate in concessione ad altre Società.

Art. 29.

Obbligo di assumere in uso circuiti dello Stato

La Società, ove manchino o siano insufficienti i circuiti di sua proprietà, deve richiedere all'Amministrazione la cessione in uso dei circuiti necessari per realizzare i collegamenti costituenti la rete secondaria ogni qualvolta, sulle direttrici interessate, esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, prima di procedere alla realizzazione di nuovi impianti o all'ampliamento di quelli esistenti, ne darà notizia alla Società.

La Società sarà autorizzata ad installare direttamente gli impianti necessari per realizzare i collegamenti indicati nel primo comma del presente articolo solo quando, tra le località o sulle direttrici interessate, non esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione oppure quando gli impianti dell'Amministrazione non offrano sufficienti disponibilità, per provvedere alle esigenze dei servizi telefonici in concessione.

Per la cessione in uso dei circuiti predetti la Società corrisponderà all'Amministrazione i canoni in vigore.

Detti canoni saranno revisionati negli stessi termini stabiliti dall'art. 49 della presente Convenzione, sentita la Società, in relazione al costo ed al reddito dei circuiti.

La Società è tenuta inoltre a provvedere, a richiesta della Amministrazione, alla manutenzione dei circuiti di cui al comma precedente, alle condizioni e modalità che saranno stabilite da apposita Convenzione.

Art. 30.

Obblighi relativi alla cessione in uso allo Stato di circuiti della Società

La Società assume l'obbligo di cedere in uso, a richiesta dell'Amministrazione, o a costruire appositamente, se necessario, tutti i circuiti che l'Amministrazione richiederà per lo espletamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti sia direttamente che in concessione.

Le modalità per la cessione in uso dei predetti circuiti saranno stabilite da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione; la misura dei canoni sarà calcolata con gli stessi criteri previsti dall'art. 29 della presente Convenzione per la cessione in uso alla Società dei circuiti di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Società di provvedere alla manutenzione dei propri impianti telefonici, verso corresponsione di apposito canone che sarà fissato con la stessa procedura prevista dal comma precedente.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dalla Convenzione e si riserva altresì il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.

Art 31.

Utilizzazione di circuiti telefonici per telegrafia

L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare i circuiti telefonici della Società per trasmissioni telegrafiche, anche simultanee a quelle telefoniche, compatibilmente col regolare funzionamento del servizio telefonico L'Amministrazione potrà, subordinatamente alla stessa condizione, permettere alla Società l'utilizzazione dei circuiti telegrafici per trasmissioni telefoniche

I canoni per l'uso dei circuiti predetti saranno stabiliti da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione

Art 32

Interferenze

Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi o interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa dovrà attuare prontamente i provvedimenti che l'Amministrazione riterrà indispensabili per eliminarli.

Art 33

Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà lasciato alla Società, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo, l'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato

L'uso dei predetti immobili sarà disciplinato da appositi atti di concessione da stipularsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e la cui durata non potrà superare quella della Convenzione stessa tali atti saranno redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili

I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti Uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno

Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi telefonici urbani, interurbani, ausiliari ed accessori Qualora cessassero dall essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria

Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società

In caso di richieste di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione

Le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre, in ogni tempo, la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato

La Società non può, senza avere ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti qualora l estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette Amministrazioni

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice civile

Art 34.

Orario degli uffici

Nei Capoluoghi di provincia e nei Centri con popolazione superiore a 40 mila abitanti, il servizio di accettazione telefonica della Società dovrà essere effettuato con orario permanente.

Speciali orari di servizio potranno essere richiesti dalla Amministrazione per i servizi di accettazione ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali

Per gli uffici delle altre località e per i posti telefonici pubblici, l'orario di servizio al pubblico sarà stabilito d'intesa tra la Società e l'Amministrazione e riveduto di norma ogni biennio

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quelli dell'interno e della difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese.

Art 35

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulerà con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della presente concessione

Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Art 36

Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della difesa

Nelle zone dichiarate militarmente importanti, quali risultano dalle leggi vigenti — circolare n 19160 del 1° novembre 1920 e regio decreto-legge n 1222 del 23 maggio 1924 — e dalle eventuali successive modificazioni, la costruzione la modifica e l'esercizio degli impianti telefonici dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art 37

Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

Durante l installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria

La Società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio

Art 38

Pubblicazione dell'elenco degli abbonati al telefono

La Società è obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi degli abbonati al telefono, nella Zona di concessione con le modalità previste dagli articoli 219 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e dall articolo 114 del regolamento di esecuzione del predetto Codice

La Società si obbliga inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, a provvedere alla pubblicazione dei relativi bollettini di variazioni.

Art 39

Sicurezza del lavoro

Nell esercizio della presente concessione, la Società è tenuta ad eliminare le cause che possano eventualmente rendere insalubre o nocivo il lavoro e a rendere confortevoli le condizioni di lavoro del personale di tutte le categorie indipendentemente dalla osservanza delle norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art 40

Precedenza delle comunicazioni di Stato Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito

Le comunicazioni telefoniche richieste con l espressa qualifica « di Stato » debbono avere in ogni caso la precedenza su tutte le altre richieste di conversazioni aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso e di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore

Le conversazioni di Stato possono essere effettuate a credito anche dai posti telefonici pubblici quando siano richieste per gravi e urgenti motivi di pubblica sicurezza o per neces-

sità di Stato. In tal caso, il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art 41.

Facoltà dello Stato di sospendere od assumere il servizio

Ai sensi dell'art 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni — per grave necessità pubblica — il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumere il servizio in sua vece

Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento

Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto e saranno addebitate le spese, se la sospensione o la limitazione dovessero durare più di sei mesi, sarà alla Società garantito un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti anni di esercizio non oltre il triennio riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata o ai servizi sospesi o limitati

Art 42

Collegamenti telegrafici di servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire la utilizzazione di circuiti telefonici sociali, a richiesta della Società, per realizzare comunicazioni telegrafiche, a mezzo di telescriventi, ad uso esclusivo della Società

Sulle predette comunicazioni potrà essere inoltrata la sola corrispondenza di servizio della Società, da svolgersi in linguaggio chiaro o segreto, alle condizioni previste dalle norme vigenti

Per l'autorizzazione all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche sopradette la Società sarà tenuta a corrispondere all'Amministrazione i canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore

Art 43

Vigilanza e controllo sulla Società e sui servizi

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti,

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione,

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere *a*) e *b*) e per l'accertamento dei canoni che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art 51 della presente Convenzione,

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari

La Società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati

Le verifiche di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Art 44

Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione e il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, alla esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società.

L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a sei mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penalità e sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione o al loro completamento a totale carico della Società

Le spese sostenute dall'Amministrazione — calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie

Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale, costituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall'art 62 della presente Convenzione

Decorsi sei mesi dal termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società le sanzioni previste dall'art 59 della presente Convenzione.

Art 45

Divieto di cessione e di subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione

E' consentito, peraltro, alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione tranne che, per quanto riguarda il servizio diurno, nei Capoluoghi di provincia e negli altri Centri nei quali la Società gestisca direttamente propri uffici di accettazione

Art 46

Divieto di pubblicità

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche

La Società potrà essere, tuttavia, autorizzata ad effettuare trasmissioni pubblicitarie mediante l'istituzione di appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente.

Art 47

Divieto di cessione di circuiti telefonici

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la Società, con modalità ed a condizioni da stabilirsi, a provvedere alla cessione dei circuiti telefonici richiesti per esigenze dei Ministeri della difesa e dell'interno

La Società potrà essere autorizzata a cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per la costituzione di collegamenti ad uso privato, solo a condizione che il richiedente abbia ottenuto dall'Amministrazione la relativa concessione a norma degli articoli 207 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e degli articoli 76 e seguenti del regolamento di esecuzione del predetto Codice

E' fatto divieto alla Società di cedere in uso a terzi, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica o segnaletica L'utilizzazione anche telegrafica o segnaletica di circuiti telefonici concessi in uso a terzi per servizio telefonico è subordinata al preventivo benestare dell'Amministrazione

Le condizioni e modalità per tali cessioni saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società

La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'elenco dei circuiti in precedenza ceduti a terzi a qualsiasi titolo.

Art 48

Rapporti con Amministrazioni estere

Gli accordi con le Amministrazioni estere concernenti i servizi oggetto della presente Convenzione saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società

Qualora per le questioni predette vengano indetti Congressi internazionali o costituite Commissioni internazionali, l'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati nal am

I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa.

Art 49

Tariffe

Le tariffe ed i canoni dovuti alla Società per i servizi previsti dalla concessione sono quelli in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione

Allo scadere del primo anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, le tariffe ed i canoni di cui sopra

saranno soggetti a revisione per essere adeguati all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti all'esecuzione dei programmi previsti dal Piano regolatore e tenendo presenti, ove occorra, tutti gli elementi comparativi di costo e di rendimento di analoghi servizi all'estero

Le tariffe ed i canoni saranno successivamente sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni

Le revisione può essere effettuata anche a periodi più brevi, a richiesta dell'Amministrazione o della Società, qualora intervengano mutamenti di costo di particolare entità

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le reti urbane vengono suddivise nei seguenti gruppi:

1º gruppo: oltre . . 200 000 abbonati
2º gruppo: oltre 100 000 fino a 200 000 abbonati
3º gruppo: oltre 50 000 fino a 100 000 abbonati
4º gruppo: oltre 10 000 fino a 50 000 abbonati
5º gruppo: oltre 2 000 fino a 10 000 abbonati
6º gruppo: oltre 500 fino a 2 000 abbonati
7º gruppo: fino a . 500 abbonati

Le categorie di abbonamento sono quelle previste dalle norme vigenti

Successivamente al primo adeguamento tariffario, e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà provveduto alla modifica di struttura delle tariffe e dei canoni in base al nuovo assetto che andrà assumendo la rete telefonica per l'applicazione del Piano regolatore e tenendo presente la necessità di agevolare l'incremento delle utenze nei Centri minori.

Art. 50.

Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del proprio personale - Riduzioni tariffarie per le Pubbliche amministrazioni e per la stampa.

Sono esenti dalle spese di impianto e trasloco e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656

Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè per altri dipendenti che per speciali ragioni, accertate dagli organi centrali dell'Amministrazione, abbiano necessità di disporre del collegamento telefonico

Il totale dei collegamenti indicati nei precedenti comma non dovrà superare lo 0,5 % degli abbonati di ciascun distretto con più di 50 000 abbonati e l'1 % per i rimanenti

Si applica la tariffa di cat C di cui all'art 7 del regio decreto legge 23 novembre 1921, n 1824, e successive modifiche

1) alle Amministrazioni statali,
2) agli uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime,
3) agli alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato che per ragioni di carica hanno i loro uffici in casa,
4) agli enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato

Le Amministrazioni statali che provvedano direttamente e con materiale proprio all'impianto di derivazioni esterne o di tutte le derivazioni interne ad uso dei propri uffici e che provvedano altresì direttamente alla manutenzione di esse, dovranno corrispondere per ciascuna derivazione un canone commisurato al 4% di quello stabilito per gli apparecchi principali della 4ª categoria.

La stessa riduzione di tariffa sarà applicata alle derivazioni esterne costruite e mantenute a cura e spese delle Amministrazioni statali

Inoltre la Società concessionaria dovrà accordare alla stampa, per quanto si riferisce al servizio urbano ed interurbano, tutte le facilitazioni e riduzioni previste dalle disposizioni in vigore.

Art 51

Canoni

La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 4%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati, fatta eccezione degli interessi attivi, dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali, nonchè delle sopratasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche percette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'art. 9 della presente Convenzione

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — maggiorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore allo 0,50% degli introiti lordi sopra indicati.

Art 52.

Ripartizione dei proventi del traffico

I proventi del traffico telefonico interurbano restano di pertinenza dell'Amministrazione o della Società, in base alle rispettive competenze, a norma dell'art. 8 della presente Convenzione

L'Amministrazione rinuncia, per la parte di sua competenza, ai proventi del traffico misto ceduto alla Società a norma del predetto articolo

I proventi del rimanente traffico misto sono ripartiti in base alle norme in vigore od a quelle che potranno essere concordate a scopo di semplificazione

La ripartizione tra Amministrazione e Società delle tasse percette per l'espletamento del servizio di ricezione e trasmissione fonica dei telegrammi sarà stabilita con particolari accordi

La trasmissione dei telegrammi dettati per telefono, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione, è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa che sarà ripartita tra l'Amministrazione e la Società secondo le disposizioni in vigore

La Società è obbligata ad effettuare, per conto dell'Amministrazione, il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane effettuate dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici, per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse per i servizi speciali oggetto della presente Convenzione, nessun compenso sarà corrisposto alla Società.

Art 53

Ammortamenti

La Società assume l'obbligo di provvedere all ammortamento degli impianti oggetto della presente Convenzione, secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica.

Art 54

Bilancio ed inventari

La Società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore

La Società è tenuta altresì a trasmettere, in allegato al bilancio, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla Società stessa in conformità delle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art 7 nn 1, 2, 3 e 4 della legge 5 gennaio 1956, n 1 redatte in conformità delle disposizioni della legge stessa.

Art 55

Relazioni statistiche

Per tutta la durata della presente concessione la Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo trimestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione

L'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la Società — si riserva la facoltà di stabilire le modalità per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.

A tali prescrizioni la Società è obbligata ad uniformarsi e ad ottemperare sia nella predisposizione che nella redazione delle predette relazioni statistiche.

Art. 56.

Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società, con preavviso di almeno un anno, trascorsi venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, la sostituzione dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere:

a) la descrizione degli immobili, con la indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto dela presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto agli impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati compresi nel complesso delle aree da riscattare non superi il numero totale degli abbonati dell'intera Zona di concessione diviso per il numero dei Compartimenti della Zona stessa.

Per il riscatto dei suddetti impianti saranno osservate le modalità e le prescrizioni stabilite dal presente articolo

Qualora l'Amministrazione proceda al riscatto parziale degli impianti, la durata della concessione per le aree non riscattate si intende prorogata di altri dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione alle condizioni, limiti e modalità stabiliti dalla Convenzione stessa.

Nel caso in cui la Società non accetti il riscatto parziale, l'Amministrazione potrà procedere al riscatto totale della concessione.

Art. 57.

Collegamenti telefonici dei Comuni e delle Frazioni

Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni compresi nella Zona di concessione, eseguiti col concorso totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprietà alla Società, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procederà alla loro attivazione.

Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Art. 58.

Penalità

Per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati nei Piani tecnici, sarà inflitta alla Società una penale compresa tra un minimo di L. 500 ed un massimo di L. 2500 per ogni numero di centrale urbana o per ogni collegamento di abbonato non effettuato o per ciascun chilometro di collegamento interurbano non attivato nei termini prescritti.

La proroga nell'esecuzione dei lavori, eventualmente concessa alla Società a norma dell'art. 44 — secondo comma — della presente Convenzione, non esonera la Società dal pagamento delle penalità stabilite dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

La misura delle suddette penalità verrà fissata dall'Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, delle tasse per il traffico interurbano di pertinenza dell'Amministrazione direttamente percette dalla Società, dei canoni d'uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio, dei canoni di compartecipazione sui proventi del traffico e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata di una penale fino ad un massimo del 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti.

Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino ad un massimo del 5 % in più del tasso ufficiale di sconto.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal successivo art. 59.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente Convenzione — e che non comportino una sanzione più grave o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione potrà applicare alla Società una penale che sarà fissata, tra un minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 2.500.000, per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società.

Per il pagamento delle penalità indicate dal presente articolo si applicano le stesse modalità stabilite dall'art. 44 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nella esecuzione dei lavori o nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentito il Consiglio di amministrazione — può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Art. 59.

Revoca

In caso di reiterate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'Amministrazione può revocare in tutto o in parte la concessione.

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti:

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 — primo comma, 12, 14, 20, 29, 30, 44 — ultimo comma, 45, 46, 47, 48 e 53 della presente Convenzione;

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art. 56.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.

In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per le rimanenti aree della Zona di concessione.

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.

In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 60.

Decadenza

La Società incorre di diritto nella decadenza della concessione:

a) nel caso in cui, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sia, in ogni tempo, accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1 della presente Convenzione;

b) nel caso di accertate violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 62 della presente Convenzione.

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 59 della presente Convenzione, nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

Art. 61.

Collegio arbitrale

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'Amministrazione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composta da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 62.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti la Società entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, effettuerà un deposito cauzionale di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) in numerario o in titoli dello Stato, o equiparati, al valore di Borsa.

Tale deposito dovrà essere effettuato presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penalità o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato entro un mese sotto pena di decadenza.

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società.

L'Amministrazione ha facoltà di rivalersi dei propri crediti verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo, anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 63.

Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società, per qualsiasi causa, nel corso della presente concessione — salvo quanto previsto dagli articoli 56, 59 e 60 — il 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge), sarà devoluto all'Amministrazione.

Art. 64.

Condizioni per l'efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Art. 65.

Durata della concessione

La concessione oggetto della presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà termine il 31 dicembre 1986, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal precedente art. 56.

Art. 66.

Norme transitorie

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Società procederanno — di comune accordo — alla graduale sistemazione degli impianti di rispettiva pertinenza per l'attuazione delle disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 52 della presente Convenzione.

L'attuazione delle disposizioni dell'art. 34 — primo comma — e dell'art. 45 — secondo comma — della presente Convenzione avrà luogo entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 67.

Domicilio della Società

La Società, agli effetti della presente Convenzione elegge domicilio in Roma presso la S.T.E.T. — Società Torinese Esercizi Telefonici — via Arcangelo Corelli, 10.

Art. 68.

Abrogazione delle precedenti Convenzioni
Registrazione della Convenzione

E' abrogata la Convenzione principale in data 24 marzo 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 507, registrato alla Corte dei conti Atti del Governo - il 29 aprile 1925, registro n. 235, foglio n. 178.

Sono altresì abrogate le Convenzioni aggiuntive alla predetta Convenzione principale ed ogni pattuizione comunque in contrasto o difforme dalle norme stabilite con la presente Convenzione.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, resterà in vigore la Convenzione approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1955, relativa alla cessione in uso dei collegamenti fonotelegrafici alle Società telefoniche concessionarie e dei collegamenti telefonici sociali al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 11 dicembre 1957

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
F.to Albino ANTINORI

p. *la Società*
Il presidente F.to Domenico L. ABBATE

Registrato al n. 20631/1 - Vol. 651 - addì 23 dicembre 1957 agli atti privati ed esteri di Roma - Esatte lire *gratis* + lire duecento di urgenza (L. 200). — *Il direttore*: F.to Luigi CASO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1957, n. 1408.

Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª Zona telefonica alla Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Vista la lettera n. GM. 26247/56/PI del 15 giugno 1956, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha notificato alla Società Telefonica Tirrena (T.E.T.I.) il preavviso di riscatto della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico accordata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, e successive convenzioni aggiuntive rispettivamente in data 23 dicembre 1927 (approvata con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 192), 29 giugno 1928 (approvata con il regio decreto 5 luglio 1928, n. 159); 11 dicembre 1928 (approvata con il regio decreto 13 dicembre 1928, n. 2953); 16 luglio 1929 (approvata con il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1409); 21 dicembre 1929 (approvata con il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 132); 1° luglio 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1967); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1307);

Considerata l'opportunità che, nella 4ª Zona telefonica, il servizio telefonico ad uso pubblico continui ad essere gestito, a nuove condizioni, dalla stessa Società concessionaria T.E.T.I ;

Accertato che la Società T.E.T.I. si trova nella condizione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615, e che pertanto l'Amministrazione può procedere al rinnovo della concessione a nuove condizioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena (T.E T.I.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª Zona telefonica, accordata alla Società T.E.T.I con la convenzione 17 aprile 1925 approvata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, e con le successive Convenzioni aggiuntive citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, *foglio n.* 48. — RELLETA

Rep. 3840

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla T.E.T.I. - Società Telefonica Tirrena - dei servizi telefonici ad uso pubblico e dei servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè del servizio di dettatura telefonica dei telegrammi.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni prof. dott. ing. Albino Antinori e la T.E.T.I. Società Telefonica Tirrena con sede sociale in Firenze, viale Matteotti, 7, capitale versato lire 22,5 miliardi, rappresentata dal suo presidente prof. avv. Giancarlo Frè, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della T.E.T.I. in data 16 dicembre 1957, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Oggetto della concessione

Sono concessi in esclusiva alla Società T.E.T.I. Società Telefonica Tirrena Società per azioni, con sede in Firenze, viale Matteotti, 7, che nel testo della presente Convenzione viene indicata con l'abbreviazione « Società »

a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori, nella Zona di concessione;

b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico tra le località e nelle aree della Zona di concessione indicate nel presente atto;

c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località della Zona di concessione sedi di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell'Amministrazione;

d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località.

Sono altresì concessi alla Società, nella Zona di concessione

e) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane)

f) il servizio delle commissioni telefoniche.

La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dagli articoli seguenti e — per quanto da essi non disposto dalle leggi vigenti.

L'esercizio dei servizi previsti dalla presente Convenzione, con il loro sviluppo e potenziamento, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società la quale non può assumere altri esercizi industriali aventi, oppure no, connessione con l'esercizio telefonico o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali.

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel comma precedente la Società incorre nella decadenza della concessione.

Art. 2.

Zona di concessione

La Zona di concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 comprende i Compartimenti telefonici di Genova, Firenze, Pisa, Roma e Cagliari, i quali coprono il territorio delle province di Genova. Imperia, La Spezia, Savona, Arezzo (escluso il comune di Monterchi), Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Frosinone (limitatamente ai comuni di Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville, Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Coprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte S. Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio. Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Caietani, Torrice, Trevi nel Lazio. Trevigliano Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano), Latina (limitatamente ai comuni di Aprilia, Bassiano, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina), Rieti (esclusi i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Borgovelino, Cantalice, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colli di Labro, Configni, Contigliano, Cottanello, Fiamignano, Greccio, Labro, Leonessa, Magliano Sabina, Micigliano, Montasola, Morro Reatino, Pescorocchiano, Petrella

Salto, Poggio Bustone, Posta, Rieti, Rivodutri, Vacone), Roma, Viterbo, Terni (limitatamente ai comuni di Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano e Porano), il territorio della Sardegna, i comuni di Franconalto, Pareto e Voltaggio (provincia di Alessandria) e il comune di Città della Pieve (provincia di Perugia).

Art. 3.

Sede legale della Società

La sede legale della Società dovrà essere stabilita a Firenze, viale Matteotti, 7, e potrà essere trasferita solo con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Capitale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato alla entità, al valore degli impianti da gestire ed agli sviluppi dei medesimi.

In conseguenza la Società si impegna:

a) ad avere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, un capitale sociale di L. 22.500.000.000 (ventiduemiliardicinquecentomilioni);

b) ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Tutte le azioni dovranno avere eguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'I. R. I.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola.

Art. 5.

Amministratori Dirigenti

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale ed il personale direttivo della Società devono avere la cittadinanza italiana.

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere costituiti da cittadini italiani.

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e costituiscono condizione essenziale per l'efficacia della concessione.

A richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Società si impegna a chiamare a far parte del proprio Collegio sindacale un rappresentante, per ciascuno dei predetti Ministeri, designato dal rispettivo Ministro. Le nomine dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla richiesta.

Agli effetti del controllo sulla osservanza delle norme del presente articolo, la Società è obbligata a dare comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del presidente della Società, di quella eventuale del consigliere delegato e di quella del direttore generale.

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che il Ministero abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 6.

Personale della Società

Tutto il personale della Società dovrà avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.

La Società stessa ha l'obbligo di assumere, per l'espletamento del servizio telefonico, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e di provvedere, se necessario, alla istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Per speciali servizi di interesse dello Stato l'Amministrazione può richiedere che il personale addetto sia di proprio gradimento.

Art. 7.

Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale

Il Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale — approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e che sarà, nel presente atto, più brevemente denominato « Piano regolatore » — costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 8.

Competenza del traffico

Il traffico tra Settori sedi di Centro di compartimento, nell'ambito della Zona di concessione e in quello nazionale, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha l'obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e, temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese.

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento della Zona di concessione è di esclusiva pertinenza della Società.

Il traffico tra località della Zona di concessione, che non siano sedi di Centro di compartimento, e località di altro Compartimento della stessa o di altra Zona di concessione è misto.

Viene ceduto alla Società, per la parte di competenza dell'Amministrazione ed alle condizioni stabilite dall'art. 52 della presente Convenzione, il traffico tra località di Compartimenti diversi della Zona di Concessione, escluso quello tra Settori sedi di Centro di Compartimento e quello fra la Sardegna ed il Continente.

Resta tuttavia di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, salvo riesame al termine del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore del Piano regolatore, il traffico tra il Settore di Livorno e località di altra Zona di concessione, nonchè il traffico tra i Settori di Sassari ed Olbia ed i Settori sedi di Centro di compartimento della stessa o di altra Zona di concessione, ad esclusione del Settore di Cagliari.

Art. 9.

Servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi

A richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad espletare, a propria cura ed utilizzando i propri impianti o quelli che potranno essere a tal fine ceduti in uso dall'Amministrazione, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località sprovviste di ufficio telegrafico, ma sedi di posto telefonico pubblico, ed i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » che saranno istituiti a cura dell'Amministrazione in conformità del Piano regolatore.

Nelle località sedi di « Centro telegrafico di raccolta » la Società è tenuta ad effettuare:

a) la trasmissione al locale Centro telegrafico di raccolta dei telegrammi, accettati dai posti telefonici pubblici, che debbono essere inoltrati sulla rete telegrafica dell'Amministrazione;

b) la ricezione dal Centro medesimo dei telegrammi provenienti dalla rete telegrafica dell'Amministrazione e destinati ai suddetti posti telefonici pubblici;

c) lo scambio diretto dei telegrammi fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito territoriale di uno stesso Centro telegrafico di raccolta.

La Società è obbligata, inoltre, ad assumere il servizio stesso — alle condizioni e modalità stabilite nei comma precedenti e con preavviso di almeno sei mesi — nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire, in qualsiasi momento ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici telegrafici nelle località indicate nel presente articolo, dandone alla Società preavviso di almeno un anno, rispetto alla data di apertura degli uffici stessi.

In tal caso la Società cesserà, senza diritto ad indennizzo alcuno, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi all'atto stesso in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici.

Nelle località in cui il servizio fonotelegrafico viene affidato alla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa è tenuta ad effettuare il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici.

Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge o regolamentari in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione nonchè le speciali istruzioni di servizio che saranno redatte dall'Amministrazione stessa, d'intesa con la Società, ad integrazione delle predette disposizioni.

L'assunzione da parte della Società dei servizi indicati nel presente articolo dovrà essere completata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione con le modalità previste dal Piano regolatore.

Art 10

Dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano

La Società si obbliga ad espletare, nell'ambito urbano, il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati al telefono

A tal fine la Società provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad istituire nelle reti urbane che ne risultano ancora sprovviste — e che saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società in base alle esigenze del servizio, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — appositi uffici di dettatura telefonica dei telegrammi che dovranno possibilmente aver sede nelle vicinanze degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente alla trasmissione per telefono, al domicilio del destinatario di quei telegrammi che portino la relativa indicazione di servizio tassata.

Art 11.

Servizio delle commissioni per telefono

A richiesta dell'Amministrazione la Società è tenuta al l'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso « Centro telegrafico di raccolta ».

Per l'esecuzione del servizio predetto valgono le norme, le modalità e le limitazioni di carattere generale previste dagli articoli 130 e successivi del regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni

Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art 238 del Codice postale e delle telecomunicazioni

Art 12

Impianti e collegamenti della Società

La Società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'Amministrazione indicati nel successivo articolo 13 e salve le limitazioni stabilite dall'art 29 della presente Convenzione

L'eventuale costituzione di collegamenti trasversali fra diverse Zone di concessione, nei limiti stabiliti dai precedente art 8, sarà disciplinata in sede di approvazione dei Piani tecnici

La Società, per la integrazione dei mezzi a filo, potrà anche installare ed esercitare impianti di cavi hertziani, con l'osservanza delle condizioni e modalità che saranno stabilite dalla Amministrazione — in sede di approvazione dei relativi Piani tecnici — sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art 13.

Impianti e collegamenti dell'Amministrazione

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, l'Amministrazione conserva il diritto di installare ed esercitare, con qualsiasi sistema, i collegamenti riguardanti:

a) la rete internazionale,

b) la rete primaria collegante i Centri compartimentali,

c) ogni altro impianto telefonico per Servizio di Stato, ivi compresi i collegamenti diretti fra la Capitale e i Centri di distretto coincidenti con i Capoluoghi di provincia.

L'Amministrazione, inoltre, ha il diritto di regolare e di concedere i collegamenti telefonici per uso privato con qualsiasi sistema indistintamente, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità stabilite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione del predetto Codice.

Art 14.

Esame ed approvazione dei Piani tecnici

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione la Società presenterà all'Amministrazione, opportunamente documentati e con l'indicazione del presunto onere finanziario, i Piani generali di massima dei lavori che si prevedono necessari nel successivo quinquennio per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi conforme al Piano regolatore

Nella predisposizione dei Piani generali di massima, la Società terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico telefonico calcolato per il quinquennio successivo e maggiorato, di norma, del 20% o in altra misura da determinarsi dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, su motivata proposta della Società, all'atto dell'approvazione dei Piani suddetti

Nei Piani stessi dovranno essere previsti i lavori necessari per attuare il riordinamento e l'assetto delle principali reti urbane, tenendo fra l'altro presente·

a) il prevedibile incremento dell'utenza;

b) i piani regolatori e le direttrici di espansione edilizia delle città interessate,

c) il ridimensionamento degli organi di Centrale in modo che essi possano garantire il regolare svolgimento del traffico urbano e di quello teleselettivo da operatrice e da utente, secondo le previsioni del Piano regolatore ed in conformità agli obblighi assunti con la presente Convenzione;

d) la necessità di rispettare il valore di equivalente prescritto dal Piano regolatore, per tutti gli abbonati compresi nell'ambito delle reti urbane,

e) l'esigenza che la dislocazione e la potenzialità delle Centrali di vario ordine siano determinate in rapporto alle prevedibili zone di sviluppo dell'utenza ed in base a criteri di convenienza tecnica ed economica;

f) la necessità di procedere ad una graduale sostituzione degli apparecchi di abbonato tecnicamente superati in modo che, con l'attuazione del Piano regolatore, essi rispondano alle condizioni prescritte per un servizio di alta qualità

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani così redatti l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio d'amministrazione, procederà alla loro approvazione.

Il termine suddetto potrà essere prorogato di altri trenta giorni qualora l'Amministrazione richieda integrazioni, modifiche o informazioni che rendano necessario un supplemento d'istruttoria

Analoga procedura sarà seguita per i successivi Piani di massima triennali, da presentarsi almeno un anno prima del l'inizio di ciascun triennio

I lavori necessari per dare esecuzione ai Piani di massima suddetti, saranno di volta in volta autorizzati secondo Piani esecutivi che la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio di ciascun lavoro, con l'indicazione del termine entro il quale la Società intende eseguire i lavori stessi

L'Amministrazione provvederà all'approvazione dei Piani esecutivi con lo stesso procedimento e negli stessi termini previsti per i Piani generali di massima Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, senza che l'Amministrazione abbia fatto alcuna comunicazione, i Piani esecutivi si intendono approvati

Nei piani esecutivi relativi a lavori o a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la Società dovrà indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Art 15

Appalto per l'esecuzione dei lavori

E' consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per l'esecuzione degli impianti stessi

I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche o entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione

L'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia.

La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato.

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo, ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 16.

Collaudi

Il collaudo degli impianti eseguiti a norma della presente Convenzione sarà effettuato dall'Amministrazione, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e sempre a spese della Società.

Quando si tratti di impianti di particolari caratteristiche ed entità, il collaudo verrà eseguito da apposite Commissioni composte da tre funzionari dell'Amministrazione stessa, di cui almeno uno dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Il ritardo nell'attivazione degli impianti in conseguenza di sfavorevole collaudo e le modifiche richieste dall'Amministrazione, qualora gli impianti non risultassero rispondenti ai capitolati tecnici o ai Piani particolareggiati, non esonerano la Società dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 17.

Brevetti

La presente concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art. 18.

Apparecchi supplementari ed accessori

Gli abbonati alle reti telefoniche urbane hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria del ramo per la fornitura e la messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione, nonchè dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione ed omologati dal l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con la procedura prevista dalle disposizioni in vigore.

Le ditte installatrici debbono essere in possesso di speciale autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione, in conformità alle norme vigenti.

Spetta tuttavia all'Amministrazione il diritto di collaudo, con facoltà di delegarvi la Società, alla quale compete comunque, con le limitazioni previste dalle disposizioni in vigore, il diritto di provvedere alla manutenzione ed all'allacciamento agli apparecchi principali.

Restano salve le disposizioni particolari vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari.

Art. 19.

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e modalità previste dalla presente Convenzione, la Società promuoverà l'espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità, liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 20.

Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti

La Società assume l'obbligo di costruire, ricostruire, modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio.

Gli impianti stessi debbono rispondere — per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento — alle norme e prescrizioni stabilite dal Piano regolatore.

I tipi di materiali ed apparecchiature utilizzati dalla Società, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

A tal fine la Società si impegna a consegnare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, a titolo gratuito, un esemplare dei tipi di materiali che a giudizio dello stesso Istituto rivestano particolare interesse e che saranno utilizzati sugli impianti oggetto della presente concessione.

La Società assume l'obbligo di osservare il suddetto Piano regolatore, sia per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, sia per la realizzazione di nuovi impianti.

Il Piano regolatore, sarà revisionato, sentita la Società, nel quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, successivamente, ogni triennio. Le eventuali modifiche saranno approvate con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

A tali modifiche la Società è obbligata a uniformarsi ed ottemperare tempestivamente.

Ove eccezionali motivi, inerenti al progresso della tecnica o allo sviluppo dei servizi, rendano consigliabile la revisione del Piano regolatore prima dei termini indicati nei comma precedenti, la revisione stessa sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Qualora la revisione del Piano regolatore comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, compresi quelli derivanti da una diversa ripartizione dei proventi del traffico, gli oneri stessi dovranno essere adeguatamente compensati dalla parte che ne trae vantaggio.

Art. 21.

Sviluppo della teleselezione

La Società si obbliga, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad estendere e completare, nell'ambito di ciascun distretto compreso nella Zona di concessione, la teleselezione da utente.

Entro lo stesso periodo la Società dovrà estendere e completare nell'ambito di ciascun Compartimento almeno la teleselezione da operatrice.

La progressiva realizzazione della teleselezione da utente nell'ambito di ciascun Compartimento ed in quello nazionale sarà attuata entro i termini e con le modalità che saranno concordati fra l'Amministrazione e la Società, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati in modo da consentire che l'attesa media per il traffico tramite operatrice e la perdita per il traffico in teleselezione da utente siano contenuti in limiti riconosciuti — anche con riferimento alla tecnica telefonica estera — compatibili con una buona qualità del servizio.

In ogni caso — qualora a causa della insufficiente disponibilità di circuiti o di equipaggiamenti — si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti così determinati, la Società avrà l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di Centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma.

Per tale adeguamento l'Amministrazione stabilirà un congruo periodo di tempo, in relazione all'importanza dei lavori da effettuare.

Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la Società manterrà un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento, nei Centri di distretto, del servizio di teleselezione da operatrice.

La Società sarà tenuta a fornire a ciascun abbonato, se preventivamente richiesta, la documentazione delle conversazioni interurbane effettuate dal rispettivo apparecchio, verso corresponsione di uno speciale compenso approvato dalla Amministrazione in relazione al maggior onere che la prestazione richiede.

Art. 22.

Obbligo di istituzione di reti urbane
Allacciamento di nuovi abbonati

La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono o sedi di centralino interurbano — che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana — tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che richiedano o si impegnino a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla Centrale urbana più vicina. In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati.

Salvo quanto previsto dai comma quarto e quinto del presente articolo, la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km. dal centro; essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio.

La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del Capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio.

La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i Comuni finitimi a quello prescelto come sede di « Centro di rete urbana » purchè la distanza minima fra i perimetri abitati dei rispettivi Capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad 1 km; tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due Comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore ad 8000 unità.

I collegamenti urbani richiesti dai nuovi abbonati, entro i limiti dello sviluppo previsto dai Piani tecnici particolareggiati approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti entro trenta giorni dalla richiesta di collegamento. Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Società sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione, entro tre mesi, i progetti di adeguamento degli impianti alle nuove esigenze, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 14 della presente Convenzione.

Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione che sarà compiuta dall'Amministrazione - sentiti la Società, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione - la Società si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane, per le quali è in vigore la tariffa a contatore, i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico, separando quello urbano da quello interurbano.

L'applicazione o disapplicazione del sistema a contatore alle reti urbane nelle quali, alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, è rispettivamente in vigore la tariffa a forfait o quella a contatore, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società.

Gli immobili dove hanno sede le Centrali con non meno di 10.000 linee devono essere di proprietà della Società, salvo i casi previsti dall'art. 33 della presente Convenzione.

Art. 23.

Giunzioni per traffico statale — Organizzazione dei servizi accessori — Posti pubblici a prepagamento

La Società si obbliga.

a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento, per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e distrettuale;

b) a provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, alla utilizzazione di apparecchi a prepagamento per la trasmissione dei telegrammi; le condizioni e le modalità relative saranno concordate con l'Amministrazione;

c) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;

d) a provvedere, a proprie spese, all'impianto ed alla manutenzione delle linee di giunzione occorrenti tra il permutatore di ciascuna Centrale interurbana dell'Amministrazione e gli impianti sociali in modo da assicurare il regolare espletamento del servizio, ivi compreso quello di prenotazione; degli oneri relativi si terrà conto nelle determinazioni relative alle tariffe interurbane;

e) ad istituire, alle condizioni e modalità che saranno stabilite, posti telefonici speciali per le esigenze dell'automobilismo e della Croce Rossa e ad introdurre o rendere possibile la introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico, che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze del pubblico;

f) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la telediffusione dei programmi da parte della concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate fra le due concessionarie e l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Uniformità degli impianti

La Società si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni, relative alla omologazione ed alla normalizzazione dei materiali, che saranno emanate dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art. 25.

Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.

Art. 26.

Obbligo di esercire gli impianti in maniera perfetta

Gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

La Società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

La Società ha la facoltà di rivalersi sugli abbonati delle spese sostenute per i guasti da ascriversi a fatti imputabili agli abbonati stessi.

Art. 27.

Obbligo di assicurare il segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto delle comunicazioni telefoniche e ne risponde anche per i suoi dipendenti.

Art. 28.

Obbligo per la Società di assumere in casi particolari l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

In casi particolari, a richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad assumere l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e, in quanto possibile, degli uffici telegrafici dell'Amministrazione.

Per tale esercizio verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa fra l'Amministrazione e la Società. In caso di disaccordo provvede il Collegio arbitrale previsto dall'art. 61 della presente Convenzione.

La Società è, altresì, obbligata ad assumere in casi eccezionali — a richiesta dell'Amministrazione - la gestione temporanea degli uffici e delle reti compresi nelle Zone accordate in concessione ad altre Società.

Art. 29.

Obbligo di assumere in uso circuiti dello Stato

La Società, ove manchino o siano insufficienti i circuiti di sua proprietà, deve richiedere all'Amministrazione la cessione in uso dei circuiti necessari per realizzare i collegamenti costituenti la rete secondaria ogni qualvolta, sulle direttrici interessate, esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, prima di procedere alla realizzazione di nuovi impianti o all'ampliamento di quelli esistenti, ne darà notizia alla Società.

La Società sarà autorizzata ad installare direttamente gli impianti necessari per realizzare i collegamenti indicati nel primo comma del presente articolo solo quando, tra le località o sulle direttrici interessate, non esistano impianti di proprietà

dell'Amministrazione oppure quando gli impianti dell'Amministrazione non offrano sufficienti disponibilità per provvedere alle esigenze dei servizi telefonici in concessione.

Per la cessione in uso dei circuiti predetti la Società corrisponderà all'Amministrazione i canoni in vigore.

Detti canoni saranno revisionati negli stessi termini stabiliti dall'art. 49 della presente Convenzione, sentita la Società, in relazione al costo ed al reddito dei circuiti.

La Società è tenuta inoltre a provvedere, a richiesta della Amministrazione, alla manutenzione dei circuiti di cui al comma precedente, alle condizioni e modalità che saranno stabilite da apposita Convenzione.

Art. 30.

Obblighi relativi alla cessione in uso allo Stato di circuiti della Società

La Società assume l'obbligo di cedere in uso, a richiesta dell'Amministrazione, o a costruire appositamente, se necessario, tutti i circuiti che l'Amministrazione richiederà per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti sia direttamente che in concessione.

Le modalità per la cessione in uso dei predetti circuiti saranno stabilite da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione; la misura dei canoni sarà calcolata con gli stessi criteri previsti dall'art. 29 della presente Convenzione, per la cessione in uso alla Società dei circuiti di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Società di provvedere alla manutenzione dei propri impianti telefonici, verso corresponsione di apposito canone che sarà fissato con la stessa procedura prevista dal comma precedente.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Amministrazione applicherà le penalità previste dalla Convenzione e si riserva altresì il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di procedere alla revoca anche parziale, della concessione.

Art. 31.

Utilizzazione di circuiti telefonici per telegrafia

L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare i circuiti telefonici della Società per trasmissioni telegrafiche, anche simultanee a quelle telefoniche compatibilmente col regolare funzionamento del servizio telefonico. L'Amministrazione potrà, subordinatamente alla stessa condizione, permettere alla Società l'utilizzazione dei circuiti telegrafici per trasmissioni telefoniche.

I canoni per l'uso dei circuiti predetti saranno stabiliti da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Interferenze

Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi o interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa dovrà attuare prontamente i provvedimenti che l'Amministrazione riterrà indispensabili per eliminarli.

Art. 33.

Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà lasciato alla Società, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo, l'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato.

L'uso dei predetti immobili sarà disciplinato da appositi atti di concessione da stipularsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e la cui durata non potrà superare quella della Convenzione stessa. tali atti saranno redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili.

I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti Uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno.

Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi telefonici urbani, interurbani, ausiliari ed accessori. Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria.

Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società.

In caso di richieste di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione.

Le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre, in ogni tempo, la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato.

La Società non può, senza avere ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette Amministrazioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice civile.

Art. 34.

Orario degli uffici

Nei Capoluoghi di provincia e nei Centri con popolazione superiore a 40 mila abitanti, il servizio di accettazione telefonica della Società dovrà essere effettuato con orario permanente.

Speciali orari di servizio potranno essere richiesti dalla Amministrazione per i servizi di accettazione ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali.

Per gli uffici delle altre località e per i posti telefonici pubblici, l'orario di servizio al pubblico sarà stabilito d'intesa tra la Società e l'Amministrazione e riveduto di norma ogni biennio.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quelli dell'interno e della difesa, potranno in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese.

Art. 35.

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulerà con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della presente concessione.

Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Art. 36.

Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della difesa

Nelle zone dichiarate militarmente importanti, quali risultano dalle leggi vigenti — circolare n. 19160 del 1° novembre 1920 e regio decreto-legge n. 1222 del 23 maggio 1924 — e dalle eventuali successive modificazioni, la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti telefonici dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 37.

Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

La Società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione della Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio.

Art. 38.

Pubblicazione dell'elenco degli abbonati al telefono

La Società è obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi degli abbonati al telefono, nella Zona di concessione, con le modalità previste dagli articoli 219 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e dall'art. 114 del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

La Società si obbliga inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, a provvedere alla pubblicazione dei relativi bollettini di variazioni.

Art. 39.

Sicurezza del lavoro

Nell'esercizio della presente concessione, la Società è tenuta ad eliminare le cause che possano eventualmente rendere insalubre o nocivo il lavoro e a rendere confortevoli le condizioni di lavoro del personale di tutte le categorie, indipendentemente dalla osservanza delle norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 40.

Precedenza delle comunicazioni di Stato
Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito

Le comunicazioni telefoniche richieste con l'espressa qualifica « di Stato » debbono avere in ogni caso la precedenza su tutte le altre richieste di conversazioni aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso e di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.

Le conversazioni di Stato possono essere effettuate a credito anche dai posti telefonici pubblici quando siano richieste per gravi e urgenti motivi di pubblica sicurezza o per necessità di Stato. In tal caso, il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art. 41.

Facoltà dello Stato
di sospendere od assumere il servizio

Ai sensi dell'art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni — per grave necessità pubblica — il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumere il servizio in sua vece.

Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto, e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovessero durare più di sei mesi, sarà alla Società garantito un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti anni di esercizio non oltre il triennio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata o ai servizi sospesi, o limitati.

Art. 42.

Collegamenti telegrafici di servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire l'utilizzazione di circuiti telefonici sociali, a richiesta della Società, per realizzare comunicazioni telegrafiche, a mezzo di telescriventi, ad uso esclusivo della Società.

Sulle predette comunicazioni potrà essere inoltrata la sola corrispondenza di servizio della Società, da svolgersi in linguaggio chiaro o segreto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.

Per l'autorizzazione all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche sopradette, la Società sarà tenuta a corrispondere alla Amministrazione i canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore

Art. 43.

Vigilanza e controllo sulla Società e sui servizi

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere *a*) e *b*) e per l'accertamento dei canoni che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 51 della presente Convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.

La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Art. 44.

Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione e il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, alla esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società.

L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a 6 mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penalità e sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione o al loro completamento a totale carico della Società.

Le spese sostenute dall'Amministrazione — calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie.

Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale, costituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 62 della presente Convenzione.

Decorsi sei mesi dal termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società le sanzioni previste dall'art. 59 della presente Convenzione.

Art. 45.

Divieto di cessione e di subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.

E' consentito, peraltro, alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione tranne che, per quanto riguarda il servizio diurno, nei Capoluoghi di provincia e negli altri Centri nei quali la Società gestisca direttamente propri uffici di accettazione.

Art. 46.

Divieto di pubblicità

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche.

La Società potrà essere, tuttavia, autorizzata ad effettuare trasmissioni pubblicitarie mediante l'istituzione di appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente.

Art. 47.

Divieto di cessione di circuiti telefonici

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la Società, con modalità ed a condizioni da stabilirsi, a provvedere alla cessione dei circuiti telefonici richiesti per esigenze dei Ministeri della difesa e dell'interno.

La Società potrà essere autorizzata a cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per la costituzione di collegamenti ad uso privato, solo a condizione che il richiedente abbia ottenuto dall'Amministrazione la relativa concessione a norma degli artt. 207 e segg. del Codice postale e delle telecomunicazioni e degli articoli 76 e seguenti del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

E' fatto divieto alla Società di cedere in uso a terzi, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica o segnaletica. L'utilizzazione anche telegrafica o segnaletica di circuiti telefonici concessi in uso a terzi per servizio telefonico è subordinata al preventivo benestare dell'Amministrazione.

Le condizioni e modalità per tali cessioni saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società.

La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'elenco dei circuiti in precedenza ceduti a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 48.

Rapporti con Amministrazioni estere

Gli accordi con le Amministrazioni estere concernenti i servizi oggetto della presente Convenzione saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società.

Qualora per le questioni predette vengano indetti Congressi internazionali o costituite Commissioni internazionali, l'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani.

I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa.

Art. 49.

T a r i f f e

Le tariffe ed i canoni dovuti alla Società per i servizi previsti dalla concessione sono quelli in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione.

Allo scadere del primo anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, le tariffe ed i canoni di cui sopra saranno soggetti a revisione per essere adeguati all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti alla esecuzione dei programmi previsti dal Piano regolatore e tenendo presenti, ove occorra, tutti gli elementi comparativi di costo e di rendimento di analoghi servizi all'estero.

Le tariffe ed i canoni saranno successivamente sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni.

La revisione può essere effettuata anche a periodi più brevi, a richiesta dell'Amministrazione o della Società, qualora intervengano mutamenti di costo di particolare entità.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le reti urbane vengono suddivise nei seguenti gruppi

1° gruppo: oltre 200.000 abbonati
2° gruppo: oltre 100.000 fino a 200.000 abbonati
3° gruppo: oltre 50.000 fino a 100.000 abbonati
4° gruppo oltre 10.000 fino a 50.000 abbonati
5° gruppo oltre 2.000 fino a 10.000 abbonati
6° gruppo oltre 500 fino a 2.000 abbonati
7° gruppo: fino a 500 abbonati

Le categorie di abbonamento sono quelle previste dalle norme vigenti.

Successivamente al primo adeguamento tariffario, e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà provveduto alla modifica di struttura delle tariffe e dei canoni in base al nuovo assetto che andrà assumendo la rete telefonica per l'applicazione del Piano regolatore e tenendo presente la necessità di agevolare l'incremento delle utenze nei Centri minori.

Art. 50.

Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del proprio personale Riduzioni tariffarie per le Pubbliche amministrazioni e per la stampa.

Sono esenti dalle spese di impianto e trasloco e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli Uffici locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè per altri dipendenti che per speciali ragioni, accertate dagli organi centrali dell'Amministrazione, abbiano necessità di disporre del collegamento telefonico.

Il totale dei collegamenti indicati nei precedenti comma non dovrà superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun distretto con più di 50.000 abbonati e l'1% per i rimanenti.

Si applica la tariffa di cat. C di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, e successive modifiche:

1) alle Amministrazioni statali;

2) agli uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;

3) agli alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato che per ragioni di carica hanno i loro uffici in casa;

4) agli enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni statali che provvedano direttamente e con materiale proprio all'impianto di derivazioni esterne o di tutte le derivazioni ad uso dei propri uffici e che provvedano altresì direttamente alla manutenzione di esse, dovranno corrispondere per ciascuna derivazione un canone commisurato al 4% di quello stabilito per gli apparecchi principali della 4ª categoria.

La stessa riduzione di tariffa sarà applicata alle derivazioni esterne costruite e mantenute a cura e spese delle Amministrazioni statali.

Inoltre la Società concessionaria dovrà accordare alla stampa, per quanto si riferisce al servizio urbano ed interurbano, tutte le facilitazioni e riduzioni previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 51.

C a n o n i

La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 4,50%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati, fatta eccezione degli interessi attivi, dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali, nonchè delle sopratasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche percette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — maggiorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore all'1% degli introiti lordi sopra indicati.

Art. 52.

Ripartizione dei proventi del traffico

I proventi del traffico telefonico interurbano restano di pertinenza dell'Amministrazione o della Società; in base alle rispettive competenze, a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

L'Amministrazione rinuncia, per la parte di sua competenza, ai proventi del traffico misto ceduto alla Società ai sensi del predetto articolo.

I proventi del rimanente traffico misto sono ripartiti in base alle norme in vigore od a quelle che potranno essere concordate a scopo di semplificazione.

Per il traffico ceduto dall'Amministrazione alla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della presente Convenzione, la Società stessa corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo iniziale di L. 60 milioni, da versare in due rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1958.

Tale canone annuo è riferito alle tariffe vigenti nel 1957 ed al traffico del 1957 e sarà aumentato:

a) in misura direttamente proporzionale alla media aritmetica degli aumenti delle tariffe interurbane previste per le conversazioni ordinarie istradate su circuiti di lunghezza oltre 25 Km e fino a 100 Km; qualora l'aumento delle tariffe intervenga nel corso dell'anno, il corrispondente aumento del canone annuo sarà calcolato *pro quota*;

b) ogni anno in misura pari al 4% dell'incremento percentuale degli aumenti del numero di unità di conversazioni interurbane in partenza dalla Zona di concessione, prendendo come prima base di riferimento il traffico annuo del 1957.

Per calcolare il primo eventuale aumento di canone per l'anno 1958 — afferente all'aumento di traffico — si terrà conto dell'incremento percentuale del traffico verificatosi in detto anno rispetto a quello del 1957. Per calcolare l'aumento del

canone per ciascuno degli anni successivi si terrà conto dell'incremento percentuale di traffico verificatosi rispetto all'anno precedente.

La ripartizione tra l'Amministrazione e la Società delle tasse percette per l'espletamento del servizio di ricezione e trasmissione fonica dei telegrammi sarà stabilita con particolari accordi.

La trasmissione dei telegrammi dettati per telefono, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa che sarà ripartita tra l'Amministrazione e la Società secondo le disposizioni in vigore.

La Società è obbligata ad effettuare, per conto dell'Amministrazione, il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane effettuate dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici; per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse per i servizi speciali oggetto della presente Convenzione, nessun compenso sarà corrisposto alla Società.

Art. 53.

Ammortamenti

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della presente Convenzione, secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica.

Art. 54.

Bilancio ed inventari

La Società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore.

La Società è tenuta altresì a trasmettere, in allegato al bilancio, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla Società stessa in conformità delle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 redatte in conformità delle disposizioni della legge stessa.

Art. 55.

Relazioni statistiche

Per tutta la durata della presente concessione la Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo trimestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.

L'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la Società — si riserva la facoltà di stabilire le modalità per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.

A tali prescrizioni la Società è obbligata ad uniformarsi e ad ottemperare sia nella predisposizione che nella redazione delle predette relazioni statistiche.

Art. 56.

Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società, con preavviso di almeno un anno, trascorsi venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, la sostituzione dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere:

a) la descrizione degli immobili, con la indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto agli impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati compresi nel complesso delle aree da riscattare non superi il numero totale degli abbonati dell'intera Zona di concessione diviso per il numero dei Compartimenti della Zona stessa.

Per il riscatto dei suddetti impianti saranno osservate le modalità e le prescrizioni stabilite dal presente articolo.

Qualora l'Amministrazione proceda al riscatto parziale degli impianti, la durata della concessione per le aree non riscattate si intende prorogata di altri dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione alle condizioni, limiti e modalità stabiliti dalla Convenzione stessa.

Nel caso in cui la Società non accetti il riscatto parziale, l'Amministrazione potrà procedere al riscatto totale della concessione.

Art. 57.

Collegamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni

Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni compresi nella Zona di concessione, eseguiti col concorso totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprietà alla Società, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procederà alla loro attivazione.

Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Art. 58.

Penalità

Per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati nei Piani tecnici, sarà inflitta alla Società una penale compresa tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 2500 per ogni numero di centrale urbana o per ogni collegamento di abbonato non effettuato o per ciascun chilometro di collegamento interurbano non attivato nei termini prescritti.

La proroga nell'esecuzione dei lavori, eventualmente concessa alla Società a norma dell'art. 44 — secondo comma — della presente Convenzione, non esonera la Società dal pagamento delle penalità stabilite dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

La misura delle suddette penalità verrà fissata dall'Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, delle tasse per il traffico interurbano di pertinenza dell'Amministrazione direttamente percette dalla Società, dei canoni d'uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'Amministra-

zione, delle quote di appoggio, dei canoni di compartecipazione sui proventi del traffico e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata di una penale fino ad un massimo del 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti

Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino ad un massimo del 5 % in più del tasso ufficiale di sconto

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal successivo art 59

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente Convenzione — e che non comportino una sanzione più grave — o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione potrà applicare alla Società una penale che sarà fissata, tra un minimo di L 50 000 ed un massimo di L 2 500 000, per ciascuna infrazione riscontrata Le suddette penalità non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso terzi Dette violazioni od inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società

Per il pagamento delle penalità indicate dal presente articolo si applicano le stesse modalità stabilite dall'art 44 della presente Convenzione

Qualora il ritardo nella esecuzione dei lavori o nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentito il Consiglio di amministrazione — può non far luogo all applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Art 59

Revoca

In caso di reiterate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'Amministrazione può revocare in tutto o in parte la Concessione

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della Concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 - primo comma, 12, 14, 20, 29, 30, 44 - ultimo comma, 45, 46, 47, 48 e 53 della presente Convenzione,

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo, il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art 56

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società

In caso di revoca totale allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per le rimanenti aree della Zona di concessione

Per la revoca parziale l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale

In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art 60

Decadenza

La Società incorre di diritto nella decadenza della concessione

a) nel caso in cui, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sia, in ogni tempo, accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art 1 della presente Convenzione,

b) nel caso di accertate violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 62 della presente Convenzione

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art 59 della presente Convenzione, nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

Art 61

Collegio arbitrale

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'Amministrazione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato Esso giudicherà secondo le norme di diritto

Art 62

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti la Società, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, effettuerà un deposito cauzionale di L 100 000 000 (centomilioni) in numerario o in titoli dello Stato, o equiparati, al valore di Borsa

Tale deposito dovrà essere effettuato presso la Cassa depositi e prestiti

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penalità o per altre ragioni dovrà essere reintegrato entro un mese sotto pena di decadenza

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società

L'Amministrazione ha facoltà di rivalersi dei propri crediti verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art 63

Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società per qualsiasi causa, nel corso della presente concessione — salvo quanto previsto dagli articoli 56, 59 e 60 — il 50% dell'attivo netto finale della liquidazione dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge), sarà devoluto all'Amministrazione

Art 64

Condizioni per l'efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima

Art 65

Durata della concessione

La concessione oggetto della presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà termine il 31 dicembre 1986, salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal precedente art 56

Art 66

Norme transitorie

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Società procederanno — di comune accordo — alla graduale sistemazione degli impianti di rispettiva pertinenza per l'attuazione delle disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 52 della presente Convenzione

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione procederà alla soppressione dei circuiti fra il settore di Livorno e gli altri centri della Zona di concessione.

L'attuazione delle disposizioni dell'art. 34 primo comma e dell'art. 45 secondo comma della presente Convenzione avrà luogo entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 67.
Domicilio della Società

La Società, agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, lungotevere Marzio, 11.

Art. 68.
Abrogazione delle precedenti Convenzioni
Registrazione della Convenzione

E' abrogata la Convenzione principale in data 17 aprile 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, registrato alla Corte dei conti Atti del Governo, il 30 aprile 1925, registro n. 235, foglio n. 185.

Sono altresì abrogate le Convenzioni aggiuntive alla predetta Convenzione principale ed ogni pattuizione comunque in contrasto o difforme dalle norme stabilite con la presente Convenzione.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione resterà in vigore la Convenzione approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1955, relativa alla cessione in uso dei collegamenti fonotelegrafici alle Società telefoniche concessionarie e dei collegamenti telefonici sociali al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 11 dicembre 1957

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
F.to Albino ANTINORI

p. *la Società*
Il presidente: Giancarlo FRÈ

Registrato al n. 21502/1 Vol. 651 addì 2 gennaio 1958, agli atti privati ed esteri di Roma Esatte lire: *gratis* + lire duecento di urgenza (L. 200). — *Il direttore* F.to Luigi CASO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1957, n. **1409**.

Rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona telefonica alla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615;

Vista la lettera n. GM 26249/56/PI del 15 giugno 1956, con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha notificato alla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) il preavviso di riscatto della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico accordata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, e successive Convenzioni aggiuntive rispettivamente in data 8 febbraio 1930 (approvata con il regio decreto 10 aprile 1930, n. 572); 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1294), 30 giugno 1930 (approvata con il regio decreto 10 luglio 1930, n. 1295); 5 dicembre 1932 (approvata con il regio decreto 20 dicembre 1932, n. 1826);

Considerata l'opportunità che, nella 5ª Zona telefonica, il servizio telefonico ad uso pubblico continui ad essere gestito, a nuove condizioni, dalla stessa Società concessionaria S.E.T ;

Accertato che la Società S.E.T si trova nella condizione prevista dall'art. 4 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615, e che pertanto l'Amministrazione può procedere al rinnovo della concessione a nuove condizioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti dell'art 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni e del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957 n. 615, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona telefonica, accordata alla Società S.E.T con la convenzione 30 marzo 1925 approvata con il regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, e con le successive Convenzioni aggiuntive citate nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 47. — RELLEVA

Rep. 3838

Convenzione per la concessione, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla S.E.T. Società Esercizi Telefonici dei servizi telefonici ad uso pubblico e dei servizi di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi nonchè del servizio di dettatura telefonica dei telegrammi.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in persona dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni prof. dott. ing. Albino Antinori e la S.E.T Società Esercizi Telefonici con sede sociale in Napoli, via Roberto Bracco, 20, capitale versato L. 10 miliardi, rappresentata dal suo presidente prof. dott. Luigi Lordi, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della S.E.T in data 11 dicembre 1957, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1
Oggetto della concessione

Sono concessi in esclusiva alla Società S.E.T Società Esercizi Telefonici Società per azioni, con sede in Napoli, via Roberto Bracco, 20, che nel testo della presente Convenzione viene indicata con l'abbreviazione « Società »

a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico, compresi i servizi ausiliari ed accessori, nella Zona di concessione;

b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico tra le località e nelle aree della Zona di concessione indicate nel presente atto;

c) il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località della Zona di concessione sedi di posto telefonico pubblico, ma che sono o risulteranno sprovviste di ufficio telegrafico, e i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » istituiti a cura dell'Amministrazione;

d) il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono nelle predette località.

Sono altresì concessi alla Società, nella Zona di concessione:

e) il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano (trasmissione dei telegrammi per telefono da e per il domicilio degli abbonati alle reti telefoniche urbane);

f) il servizio delle commissioni telefoniche.

La concessione è subordinata alle modalità, limitazioni, condizioni ed obblighi previsti dagli articoli seguenti e — per quanto da essi non disposto — dalle leggi vigenti.

L'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione, con il loro sviluppo e potenziamento, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Società la quale non può assumere altri esercizi industriali aventi, oppure no, connessione con l'esercizio telefonico o entrare in compartecipazione diretta o indiretta in aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali.

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel comma precedente la Società incorre nella decadenza della concessione.

Art. 2.
Zona di concessione

La Zona di concessione dei servizi di cui al precedente art. 1 comprende i Compartimenti telefonici di Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo e Catania, i quali coprono il territorio delle province di Frosinone (esclusi i comuni di Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Pigliofi, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Caietani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Veroli, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano), Latina (limitatamente ai comuni di Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia, Ventotene), Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria ed il territorio della Regione Siciliana.

Art. 3.
Sede legale della Società

La sede legale della Società dovrà essere stabilita a Napoli, in via Roberto Bracco, 20, e potrà essere trasferita solo con la preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.
Capitale

Il capitale della Società deve essere sempre adeguato alla entità, al valore degli impianti da gestire ed agli sviluppi dei medesimi.

In conseguenza la Società si impegna

a) ad avere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, un capitale sociale di L. 10.000.000.000 (dieci miliardi);

b) ad eseguire tempestivamente gli ulteriori aumenti che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti — nella misura che sarà indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Società — ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Tutte le azioni dovranno avere eguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprietà diretta o indiretta dell'I. R. I.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di tale clausola.

Art. 5.
Amministratori Dirigenti

Il presidente, il consigliere delegato, il direttore generale ed il personale direttivo della Società devono avere la cittadinanza italiana.

Almeno i due terzi degli amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere costituiti da cittadini italiani.

Le disposizioni di cui sopra devono essere inserite nello statuto della Società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e costituiscono condizione essenziale per l'efficacia della concessione.

A richiesta del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la Società si impegna a chiamare a far parte del proprio Collegio sindacale un rappresentante, per ciascuno dei predetti Ministeri, designato dal rispettivo Ministro. Le nomine dovranno essere effettuate entro sei mesi dalla richiesta.

Agli effetti del controllo sulla osservanza delle norme del presente articolo, la Società è obbligata a dare comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del presidente della Società, di quella eventuale del consigliere delegato e di quella del direttore generale.

Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che il Ministero abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Art. 6.
Personale della Società

Tutto il personale della Società dovrà avere la cittadinanza italiana.

In via eccezionale la Società potrà ottenere, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi.

La Società stessa ha l'obbligo di assumere, per l'espletamento del servizio telefonico, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti e di provvedere, se necessario, alla istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Per speciali servizi di interesse dello Stato l'Amministrazione può richiedere che il personale addetto sia di proprio gradimento.

Art. 7.
Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale

Il Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale — approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e che sarà, nel presente atto, più brevemente denominato « Piano regolatore » — costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 8.
Competenza del traffico

Il traffico tra Settori sedi di Centro di compartimento, nell'ambito della Zona di concessione e in quello nazionale, è di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di affidare alla Società, che ha l'obbligo di assumerla, la gestione di circuiti e, temporaneamente, la gestione di uffici di sua pertinenza, verso rimborso spese.

Il traffico che si svolge nell'ambito di ciascun Compartimento della Zona di concessione è di esclusiva pertinenza della Società.

Il traffico fra località della Zona di concessione, che non siano sedi di Centro di compartimento, e località di altro Compartimento della stessa o di altra Zona di concessione è misto.

Resta tuttavia di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, salvo riesame al termine del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore del Piano regolatore, il traffico tra il Settore di Messina, da una parte, e i Centri di compartimento della stessa o di altra Zona di concessione dall'altra, ad esclusione del Centro di compartimento di Catania.

Art. 9.
Servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi

A richiesta dell'Amministrazione, la Società è obbligata ad espletare, a propria cura ed utilizzando i propri impianti o quelli che potranno essere a tal fine ceduti in uso dall'Amministrazione, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi tra le località sprovviste di ufficio telegrafico, ma sedi di posto telefonico pubblico, ed i rispettivi « Centri telegrafici di raccolta » che saranno istituiti a cura dell'Amministrazione in conformità del Piano regolatore.

Nelle località sedi di « Centro telegrafico di raccolta » la Società è tenuta ad effettuare

a) la trasmissione al locale « Centro telegrafico di raccolta » dei telegrammi, accettati dai posti telefonici pubblici, che debbono essere inoltrati sulla rete telegrafica dell'Amministrazione;

b) la ricezione dal Centro medesimo dei telegrammi provenienti dalla rete telegrafica dell'Amministrazione e destinati ai suddetti posti telefonici pubblici;

c) lo scambio diretto dei telegrammi fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito territoriale di uno stesso Centro telegrafico di raccolta.

La Società è obbligata, inoltre, ad assumere il servizio stesso – alle condizioni e modalità stabilite nei comma precedenti e con preavviso di almeno sei mesi — nelle località minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire, in qualsiasi momento ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici telegrafici nelle località indicate nel presente articolo, dandone alla Società preavviso di almeno un anno, rispetto alla data di apertura degli uffici stessi.

In tal caso la Società cesserà, senza diritto ad indennizzo alcuno, il servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica dei telegrammi all'atto stesso in cui l'Amministrazione aprirà al traffico i propri uffici.

Nelle località in cui il servizio fonotelegrafico viene affidato alla Società ai sensi del presente articolo, la Società stessa è tenuta ad effettuare il servizio di recapito dei telegrammi ricevuti per telefono con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici.

Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge o regolamentari in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione nonchè le speciali istruzioni di servizio che saranno redatte dall'Amministrazione stessa, d'intesa con la Società, ad integrazione delle predette disposizioni.

L assunzione da parte della Società dei servizi indicati nel presente articolo dovrà essere completata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione con le modalità previste dal Piano regolatore.

Art. 10.

Dettatura telefonica dei telegrammi nell'ambito urbano

La Società si obbliga ad espletare, nell'ambito urbano, il servizio di dettatura telefonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati al telefono.

A tal fine la Società provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad istituire nelle reti urbane che ne risultano ancora sprovviste – e che saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società in base alle esigenze del servizio, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione – appositi uffici di dettatura telefonica dei telegrammi che dovranno possibilmente aver sede nelle vicinanze degli uffici telegrafici dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente alla trasmissione per telefono, al domicilio del destinatario, di quei telegrammi che portino la relativa indicazione di servizio tassata.

Art. 11.

Servizio delle commissioni per telefono

A richiesta dell'Amministrazione la Società è tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso « Centro telegrafico di raccolta ».

Per l'esecuzione del servizio predetto valgono le norme, le modalità e le limitazioni di carattere generale previste dagli articoli 130, e successivi del regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalità previste dall'art. 238 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Impianti e collegamenti della Società

La Società ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'Amministrazione indicati nel successivo articolo 13 e salve le limitazioni stabilite dall'art. 29 della presente Convenzione.

L'eventuale costituzione di collegamenti trasversali fra diverse Zone di concessione, nei limiti stabiliti dal precedente art. 8, sarà disciplinata in sede di approvazione dei Piani tecnici.

La Società, per la integrazione dei mezzi a filo, potrà anche installare ed esercitare impianti di cavi hertziani, con l'osservanza delle condizioni e modalità che saranno stabilite dalla Amministrazione — in sede di approvazione dei relativi Piani tecnici — sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Impianti e collegamenti dell'Amministrazione

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, l'Amministrazione conserva il diritto di installare ed esercitare, con qualsiasi sistema, i collegamenti riguardanti:

a) la rete internazionale;

b) la rete primaria collegante i Centri compartimentali;

c) ogni altro impianto telefonico per Servizio di Stato, ivi compresi i collegamenti diretti fra la Capitale e i Centri di distretto coincidenti con i Capoluoghi di provincia.

L'Amministrazione, inoltre, ha il diritto di regolare e di concedere i collegamenti telefonici per uso privato con qualsiasi sistema indistintamente, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità stabilite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento di esecuzione del predetto Codice.

Art. 14.

Esame ed approvazione dei Piani tecnici

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione la Società presenterà all'Amministrazione, opportunamente documentati e con l'indicazione del presunto onere finanziario, i Piani generali di massima dei lavori che si prevedono necessari nel successivo quinquennio per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi conforme al Piano regolatore.

Nella predisposizione dei Piani generali di massima la Società terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico telefonico calcolato per il quinquennio successivo e maggiorato, di norma, del 20% o in altra misura da determinarsi dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, su motivata proposta della Società, all'atto dell'approvazione dei Piani suddetti.

Nei Piani stessi dovranno essere previsti i lavori necessari per attuare il riordinamento e l'assetto delle principali reti urbane, tenendo fra l'altro presente:

a) il prevedibile incremento dell'utenza;

b) i piani regolatori e le direttrici di espansione edilizia delle città interessate;

c) il riordinamento degli organi di Centrale in modo che essi possano garantire il regolare svolgimento del traffico urbano e di quello teleselettivo da operatrice e da utente, secondo le previsioni del Piano regolatore ed in conformità agli obblighi assunti con la presente Convenzione;

d) la necessità di rispettare il valore di equivalente prescritto dal Piano regolatore per tutti gli abbonati compresi nell'ambito delle reti urbane;

e) l'esigenza che la dislocazione e la potenzialità delle Centrali di vario ordine siano determinate in rapporto alle prevedibili zone di sviluppo dell'utenza ed in base a criteri di convenienza tecnica ed economica;

f) la necessità di procedere ad una graduale sostituzione degli apparecchi di abbonato tecnicamente superati in modo che, con l'attuazione del Piano regolatore, essi rispondano alle condizioni prescritte per un servizio di alta qualità.

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani così redatti l'Amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio d'amministrazione, procederà alla loro approvazione.

Il termine suddetto potrà essere prorogato di altri trenta giorni qualora l'Amministrazione richieda integrazioni, modifiche o informazioni che rendano necessario un supplemento d'istruttoria.

Analoga procedura sarà seguita per i successivi Piani di massima triennali, da presentarsi almeno un anno prima dell'inizio di ciascun triennio.

I lavori necessari per dare esecuzione ai Piani di massima suddetti, saranno di volta in volta autorizzati secondo Piani esecutivi che la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio di ciascun lavoro, con l'indicazione del termine entro il quale la Società intende eseguire i lavori stessi.

L'Amministrazione provvederà all'approvazione dei Piani esecutivi con lo stesso procedimento e negli stessi termini previsti per i Piani generali di massima. Trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento, senza che l'Amministrazione abbia fatto alcuna comunicazione, i Piani esecutivi si intendono approvati.

Nei Piani esecutivi relativi a lavori o a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la Società dovrà indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Art. 15.

Appalto per l'esecuzione dei lavori

E' consentito alla Società di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Società resti esonerata dalle responsabilità ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per l'esecuzione degli impianti stessi.

I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche o entità, dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Società e preventivamente comunicato all'Amministrazione.

L'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, ha facoltà di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia.

La Società è obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri più perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed è tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato.

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di controllo, non solo in sede di collaudo, ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Art. 16.

Collaudi

Il collaudo degli impianti eseguiti a norma della presente Convenzione sarà effettuato dall'Amministrazione con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e sempre a spese della Società.

Quando si tratti di impianti di particolari caratteristiche ed entità, il collaudo verrà eseguito da apposite Commissioni composte da tre funzionari dell'Amministrazione stessa, di cui almeno uno dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

L'approvazione dei progetti ed il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione.

Il ritardo nell'attivazione degli impianti in conseguenza di sfavorevole collaudo e le modifiche richieste dall'Amministrazione, qualora gli impianti non risultassero rispondenti ai capitolati tecnici o ai Piani particolareggiati, non esonerano la Società dagli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 17.

Brevetti

La presente concessione non implica alcuna responsabilità dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Società.

L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Società ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Società stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.

La Società assume, in ogni caso, l'intera responsabilità per eventuali infrazioni e terrà sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Art. 18.

Apparecchi supplementari ed accessori

Gli abbonati alle reti telefoniche urbane hanno facoltà, con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente o di servirsi dell'industria del ramo per la fornitura e la messa in opera degli apparecchi telefonici in derivazione, nonchè dei relativi conduttori ed accessori, purchè conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione ed omologati dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con la procedura prevista dalle disposizioni in vigore.

Le ditte installatrici debbono essere in possesso di speciale autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione, in conformità alle norme vigenti.

Spetta tuttavia all'Amministrazione il diritto di collaudo, con facoltà di delegarvi la Società, alla quale compete comunque, con le limitazioni previste dalle disposizioni in vigore, il diritto di provvedere alla manutenzione ed all'allacciamento agli apparecchi principali.

Restano salve le disposizioni particolari vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle militari.

Art. 19.

Espropriazioni e servitù

Le domande per dichiarazioni di pubblica utilità delle opere e degli impianti della Società debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e modalità previste dalla presente Convenzione, la Società promuoverà l'espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennità, liquidate sia in via amministrativa che in via giudiziaria.

Art. 20.

Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti

La Società assume l'obbligo di costruire, ricostruire, modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio.

Gli impianti stessi debbono rispondere — per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento — alle norme e prescrizioni stabilite dal Piano regolatore.

I tipi di materiali ed apparecchiature utilizzati dalla Società, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

A tal fine la Società si impegna a consegnare all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, a titolo gratuito, un esemplare dei tipi di materiali che a giudizio dello stesso Istituto rivestano particolare interesse e che saranno utilizzati sugli impianti oggetto della presente concessione.

La Società assume l'obbligo di osservare il suddetto Piano regolatore, sia per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, sia per la realizzazione dei nuovi impianti.

Il Piano regolatore, sarà revisionato, sentita la Società, nel quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, successivamente, ogni triennio. Le eventuali modifiche saranno approvate con decreto Ministeriale, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione.

A tali modifiche la Società è obbligata a uniformarsi ed ottemperare tempestivamente.

Ove eccezionali motivi, inerenti al progresso della tecnica, o allo sviluppo dei servizi, rendano consigliabile la revisione del Piano regolatore prima dei termini indicati nel comma precedenti, la revisione stessa sarà disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Qualora la revisione del Piano regolatore comporti, a carico dell'Amministrazione o della Società, maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, compresi quelli derivanti da una diversa ripartizione dei proventi del traffico, gli oneri stessi dovranno essere adeguatamente compensati dalla parte che ne trae vantaggio.

Art. 21.

Sviluppo della teleselezione

La Società si obbliga, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ad estendere e completare, nell'ambito di ciascun distretto compreso nella Zona di concessione, la teleselezione da utente.

Entro lo stesso periodo la Società dovrà estendere e completare nell'ambito di ciascun Compartimento almeno la teleselezione da operatrice.

La progressiva realizzazione della teleselezione da utente nell'ambito di ciascun Compartimento e in quello nazionale sarà attuata entro i termini e con le modalità che saranno concordati fra l'Amministrazione e la Società, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati in modo da consentire che l'attesa media per il traffico tramite operatrice e la perdita per il traffico in teleselezione da utente siano contenuti in limiti riconosciuti — anche con riferimento alla tecnica telefonica estera — compatibili con una buona qualità del servizio.

In ogni caso, qualora — a causa della insufficiente disponibilità di circuiti o di equipaggiamenti — si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti così deter-

minati, la Società avrà l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di Centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma

Per tale adeguamento l'Amministrazione stabilirà un congruo periodo di tempo in relazione all'importanza dei lavori da effettuare

Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la Società manterrà un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento, nei Centri di distretto, del servizio di teleselezione da operatrice

La Società sarà tenuta a fornire a ciascun abbonato, se preventivamente richiesta, la documentazione delle conversazioni interurbane effettuate dal rispettivo apparecchio, verso corresponsione di uno speciale compenso, approvato dalla Amministrazione, in relazione al maggior onere che la prestazione richiede

Art 22

Obbligo di istituzione di reti urbane
Allacciamento di nuovi abbonati

La Società si obbliga ad istituire una rete urbana nelle località abitate prive di telefono o sedi di centralino interurbano — che non siano già comprese nell'ambito di una rete urbana — tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che richiedano o si impegnino a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla Centrale urbana più vicina In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette località sarà applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati

Salvo quanto previsto dai comma quarto e quinto del presente articolo, la rete urbana comprende di regola il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di 10 km dal centro, essa comprende anche le frazioni purchè siano ubicate entro detto raggio

La Società assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del Capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio

La Società assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i Comuni finitimi a quello prescelto come sede di « Centro di rete urbana » purchè la distanza minima tra i perimetri abitati dei rispettivi Capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad 1 km, tale clausola può non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due Comuni il cui numero di abbonati sia per ciascuno superiore ad 8000 unità

I collegamenti urbani richiesti dai nuovi abbonati, entro i limiti dello sviluppo previsto dai Piani tecnici particolareggiati approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti entro trenta giorni dalla richiesta di collegamento Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze la Società sarà tenuta a sottoporre all'Amministrazione entro tre mesi, i progetti di adeguamento degli impianti alle nuove esigenze con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art 14 della presente Convenzione

Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico secondo la valutazione che sarà compiuta dall'Amministrazione - sentiti la Società il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione - la Società si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione ad introdurre nelle reti urbane per le quali è in vigore la tariffa a contatore, i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico, separando quello urbano da quello interurbano

L'applicazione o disapplicazione del sistema a contatore alle reti urbane nelle quali alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, è rispettivamente in vigore la tariffa a forfait o quella a contatore, è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il Consiglio di amministrazione

Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Società

Gli immobili dove hanno sede le Centrali con non meno di 10 000 linee devono essere di proprietà della Società, salvo i casi previsti dall'art 33 della presente Convenzione.

Art 23

Giunzioni per traffico statale - Organizzazione dei servizi accessori - Posti pubblici a prepagamento

La Società si obbliga

a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento, per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e distrettuale,

b) a provvedere, a richiesta dell'Amministrazione, alla utilizzazione di apparecchi a prepagamento per la trasmissione dei telegrammi, le condizioni e le modalità relative saranno concordate con l'Amministrazione,

c) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia,

d) a provvedere, a proprie spese, all'impianto ed alla manutenzione delle linee di giunzione occorrenti tra il permutatore di ciascuna Centrale interurbana dell'Amministrazione e gli impianti sociali in modo da assicurare il regolare espletamento del servizio, ivi compreso quello di prenotazione, degli oneri relativi si terrà conto nelle determinazioni relative alle tariffe interurbane,

e) ad istituire, alle condizioni e modalità che saranno stabilite posti telefonici speciali per le esigenze dell'automobilismo e della Croce Rossa e ad introdurre o rendere possibile la introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico, che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze del pubblico,

f) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la telediffusione dei programmi da parte della concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate fra le due concessionarie e l'Amministrazione sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione

Art 24

Uniformità degli impianti

La Società si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni, relative alla omologazione ed alla normalizzazione dei materiali, che saranno emanate dall'Amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Art 25

Efficienza degli impianti

La Società si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni

Art 26

Obbligo di esercire gli impianti in maniera perfetta

Gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere eserciti dalla Società in modo da assicurare in ogni evenienza la completa e perfetta regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore

La Società è tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle Pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione

La Società ha la facoltà di rivalersi sugli abbonati delle spese sostenute per i guasti da ascriversi a fatti imputabili agli abbonati stessi

Art 27

Obbligo di assicurare il segreto delle comunicazioni

La Società ha l'obbligo di mantenere e garantire il segreto delle comunicazioni telefoniche e ne risponde anche per i suoi dipendenti

Art 28

Obbligo per la Società di assumere in casi particolari l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

In casi particolari, a richiesta dell'Amministrazione la Società è obbligata ad assumere l'esercizio degli uffici telefonici interurbani e in quanto possibile, degli uffici telegrafici dell'Amministrazione

Per tale esercizio verrà corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa fra l'Amministrazione e la Società In caso di disaccordo provvede il Collegio arbitrale previsto dall'art 61 della presente Convenzione

La Società è, altresì obbligata ad assumere in casi eccezionali — a richiesta dell'Amministrazione — la gestione temporanea degli uffici e delle reti compresi nelle Zone accordate in concessione ad altre Società

Art 29

Obbligo di assumere in uso circuiti dello Stato

La Società, ove manchino o siano insufficienti i circuiti di sua proprietà, deve richiedere all'Amministrazione la cessione

in uso dei circuiti necessari per realizzare i collegamenti costituenti la rete secondaria ogni qualvolta, sulle direttrici interessate, esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, prima di procedere alla realizzazione di nuovi impianti o all'ampliamento di quelli esistenti, ne darà notizia alla Società.

La Società sarà autorizzata ad installare direttamente gli impianti necessari per realizzare i collegamenti indicati nel primo comma del presente articolo solo quando, tra le località o sulle direttrici interessate, non esistano impianti di proprietà dell'Amministrazione oppure quando gli impianti dell'Amministrazione non offrano sufficienti disponibilità per provvedere alle esigenze dei servizi telefonici in concessione.

Per la cessione in uso dei circuiti predetti la Società corrisponderà all'Amministrazione i canoni in vigore.

Detti canoni saranno revisionati negli stessi termini stabiliti dall'art. 49 della presente Convenzione, sentita la Società, in relazione al costo ed al reddito dei circuiti.

La Società è tenuta inoltre a provvedere, a richiesta della Amministrazione, alla manutenzione dei circuiti di cui al comma precedente, alle condizioni e modalità che saranno stabilite da apposita Convenzione.

Art. 30.

Obblighi relativi alla cessione in uso allo Stato di circuiti della Società

La Società assume l'obbligo di cedere in uso, a richiesta dell'Amministrazione, o a costruire appositamente, se necessario, tutti i circuiti che l'Amministrazione richiederà per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti sia direttamente che in concessione.

Le modalità per la cessione in uso dei predetti circuiti saranno stabilite da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione; la misura dei canoni sarà calcolata con gli stessi criteri previsti dall'art. 29 della presente Convenzione, per la cessione in uso alla Società dei circuiti di proprietà dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere alla Società di provvedere alla manutenzione dei propri impianti telefonici, verso corresponsione di apposito canone che sarà fissato con la stessa procedura prevista dal comma precedente.

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penalità previste dalla Convenzione e si riserva altresì il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravità, di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.

Art. 31.

Utilizzazione di circuiti telefonici per telegrafia

L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare i circuiti telefonici della Società per trasmissioni telegrafiche, anche simultanee a quelle telefoniche, compatibilmente col regolare funzionamento del servizio telefonico. L'Amministrazione potrà, subordinatamente alla stessa condizione, permettere alla Società l'utilizzazione dei circuiti telegrafici per trasmissioni telefoniche.

I canoni per l'uso dei circuiti predetti saranno stabiliti da apposita Convenzione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Interferenze

Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi o interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa dovrà attuare prontamente i provvedimenti che l'Amministrazione riterrà indispensabili per eliminarli.

Art. 33.

Condizioni per la cessione in uso alla Società di immobili di proprietà dello Stato

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà lasciato alla Società, con le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo, l'uso degli immobili di proprietà delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato.

L'uso dei predetti immobili sarà disciplinato da appositi atti di concessione da stipularsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e la cui durata non potrà superare quella della Convenzione stessa: tali atti saranno redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili.

I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti Uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Società in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno.

Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi telefonici urbani, interurbani, ausiliari ed accessori. Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria.

Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e così pure eventuali variazioni relative alla consistenza od al valore degli stessi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Società è a totale ed esclusivo carico della Società.

In caso di richieste di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di dare il loro assenso giudicando discrezionalmente sulla opportunità di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione.

Le Amministrazioni contraenti si riservano inoltre, in ogni tempo, la facoltà di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato.

La Società non può, senza avere ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprietà delle Amministrazioni contraenti qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, semprechè siano di proprietà delle suddette Amministrazioni.

Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del Codice civile.

Art. 34.

Orari degli uffici

Nei Capoluoghi di provincia e nei Centri con popolazione superiore a 40 mila abitanti, il servizio di accettazione telefonica della Società dovrà essere effettuato con orario permanente.

Speciali orari di servizio potranno essere richiesti dalla Amministrazione per i servizi di accettazione ubicati in località di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali.

Per gli uffici delle altre località e per i posti telefonici pubblici, l'orario di servizio al pubblico sarà stabilito d'intesa tra la Società e l'Amministrazione e riveduto di norma ogni biennio.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e quelli dell'interno e della difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Società, rimborsando a quest'ultima le relative spese.

Art. 35.

Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulerà con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della presente concessione.

Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Art. 36.

Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della difesa

Nelle zone dichiarate militarmente importanti, quali risultano dalle leggi vigenti — circolare n. 19160 del 1° novembre 1920 e regio decreto-legge n. 1222 del 23 maggio 1924 — e dalle eventuali successive modificazioni, la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impiegati telefonici dovranno essere subordinati al preventivo nulla osta delle Autorità militari da richiedere tramite il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 37

Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione

Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, la Società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria.

La Società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione della Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio.

Art. 38.

Pubblicazione dell'elenco degli abbonati al telefono

La Società è obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi degli abbonati al telefono, nella Zona di concessione, con le modalità previste dagli articoli 219 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e dall'art. 114 del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

La Società si obbliga inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, a provvedere alla pubblicazione dei relativi bollettini di variazioni.

Art. 39.

Sicurezza del lavoro

Nell'esercizio della presente concessione, la Società è tenuta ad eliminare le cause che possano eventualmente rendere insalubre o nocivo il lavoro e a rendere confortevoli le condizioni di lavoro del personale di tutte le categorie, indipendentemente dalla osservanza delle norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

Art. 40.

Precedenza delle comunicazioni di Stato
Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito

Le comunicazioni telefoniche richieste con l'espressa qualifica «di Stato» debbono avere in ogni caso la precedenza su tutte le altre richieste di conversazioni aventi lo stesso grado di priorità, salvo su quelle di soccorso e di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore.

Le conversazioni di Stato possono essere effettuate a credito anche dai posti telefonici pubblici quando siano richieste per gravi e urgenti motivi di pubblica sicurezza o per necessità di Stato. In tal caso, il funzionario od agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilità personale, che la conversazione è di Stato ed ha carattere di urgenza.

Art. 41.

Facoltà dello Stato
di sospendere od assumere il servizio

Ai sensi dell'art. 6 del Codice postale e delle telecomunicazioni — per grave necessità pubblica — il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Società ed assumere il servizio in sua vece.

Nei casi di assunzione del servizio, all'atto della consegna degli impianti, sarà redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.

Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna alla Società.

Nessuna indennità speciale spetterà in tali casi alla Società, alla quale peraltro sarà accreditato l'importo delle tasse percette durante il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovessero durare più di sei mesi, sarà alla Società garantito un utile pari alla media degli utili della Società nei precedenti anni di esercizio non oltre il triennio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata o ai servizi sospesi, o limitati.

Art. 42.

Collegamenti telegrafici di servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consentire l'utilizzazione di circuiti telefonici sociali, a richiesta della Società, per realizzare comunicazioni telegrafiche, a mezzo di telescriventi, ad uso esclusivo della Società.

Sulle predette comunicazioni potrà essere inoltrata la sola corrispondenza di servizio della Società, da svolgersi in linguaggio chiaro o segreto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.

Per l'autorizzazione all'esercizio delle comunicazioni telegrafiche sopradette, la Società sarà tenuta a corrispondere alla Amministrazione i canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 43.

Vigilanza e controllo sulla Società e sui servizi

L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti;

b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere *a*) e *b*) e per l'accertamento dei canoni che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 51 della presente Convenzione;

d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari.

La Società metterà a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Le verifiche di cui alle lettere *c*) e *d*) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Art. 44.

Esecuzione d'ufficio dei lavori

Qualora la Società non provveda, nei termini e con le modalità previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione e il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — avrà la facoltà di provvedere d'ufficio, previa diffida, alla esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Società.

L'Amministrazione potrà tuttavia accordare alla Società una proroga, non superiore a 6 mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Società le penalità e sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potrà provvedere alla loro esecuzione o al loro completamento a totale carico della Società.

Le spese sostenute dall'Amministrazione — calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni ed il Consiglio di amministrazione — dovranno essere rimborsate dalla Società entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie.

Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale, costituito dalla Società, che dovrà essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 62 della presente Convenzione.

Decorsi sei mesi dal termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Società le sanzioni previste dall'art. 59 della presente Convenzione.

Art. 45.

Divieto di cessione e di subconcessione

E' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della Concessione.

E' consentito, peraltro, alla Società di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici e dagli uffici di accettazione tranne che, per quanto riguarda il servizio diurno, nei Capoluoghi di provincia e negli altri Centri nei quali la Società gestisca direttamente propri uffici di accettazione.

Art. 46.

Divieto di pubblicità

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di trasmissioni telefoniche.

La Società potrà essere, tuttavia, autorizzata ad effettuare trasmissioni pubblicitarie mediante l'istituzione di appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente.

Art. 47.

Divieto di cessione di circuiti telefonici

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la Società, con modalità ed a condizioni da stabilirsi, a provvedere alla cessione dei circuiti telefonici richiesti per esigenze dei Ministeri della difesa e dell'interno.

La Società potrà essere autorizzata a cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per la costituzione di collegamenti ad uso privato, solo a condizione che il richiedente abbia ottenuto dall'Amministrazione la relativa concessione a norma degli articoli 207 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni e degli articoli 76 e seguenti del regolamento di esecuzione del predetto Codice.

E' fatto divieto alla Società di cedere in uso a terzi, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica o segnaletica. L'utilizzazione anche telegrafica o segnaletica di circuiti telefonici concessi in uso a terzi per servizio telefonico è subordinata al preventivo benestare dell'Amministrazione.

Le condizioni e modalità per tali cessioni saranno determinate d'intesa fra l'Amministrazione e la Società.

La Società è tenuta a fornire all'Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'elenco dei circuiti in precedenza ceduti a terzi a qualsiasi titolo.

Art. 48
Rapporti con Amministrazioni estere

Gli accordi con le Amministrazioni estere concernenti i servizi oggetto della presente Convenzione saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Società.

Qualora per le questioni predette vengano indetti Congressi internazionali o costituite Commissioni internazionali, l'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani.

I delegati della Società saranno nominati d'intesa con la Società stessa.

Art. 49
Tariffe

Le tariffe ed i canoni dovuti alla Società per i servizi previsti dalla concessione sono quelli in vigore all'atto della stipula della presente Convenzione.

Allo scadere del primo anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, le tariffe ed i canoni di cui sopra saranno soggetti a revisione per essere adeguati all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti alla esecuzione dei programmi previsti dal Piano regolatore e tenendo presenti, ove occorra, tutti gli elementi comparativi di costo e di rendimento di analoghi servizi all'estero.

Le tariffe ed i canoni saranno successivamente sottoposti a periodiche revisioni ogni due anni.

La revisione può essere effettuata anche a periodi più brevi, a richiesta dell'Amministrazione o della Società qualora intervengano mutamenti di costo di particolare entità.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le reti urbane vengono suddivise nei seguenti gruppi.

1° gruppo.	oltre	200 000 abbonati
2° gruppo	oltre 100 000 fino a	200 000 abbonati
3° gruppo.	oltre 50 000 fino a	100 000 abbonati
4° gruppo	oltre 10 000 fino a	50 000 abbonati
5° gruppo	oltre 2 000 fino a	10 000 abbonati
6° gruppo:	oltre 500 fino a	2 000 abbonati
7° gruppo	fino a	500 abbonati

Le categorie di abbonamento sono quelle previste dalle norme vigenti.

Successivamente al primo adeguamento tariffario, e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sarà provveduto alla modifica di struttura delle tariffe e dei canoni in base al nuovo assetto che andrà assumendo la rete telefonica per l'applicazione del Piano regolatore e tenendo presente la necessità di agevolare l'incremento delle utenze nei Centri minori.

Art. 50
Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del proprio personale - Riduzione tariffaria per le pubbliche Amministrazioni e per la stampa

Sono esenti dalle spese di impianto e trasloco e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli Uffici locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nonchè per altri dipendenti che per speciali ragioni, accertate dagli organi centrali dell'Amministrazione, abbiano necessità di disporre del collegamento telefonico.

Il totale dei collegamenti indicati nei precedenti comma non dovrà superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun distretto con più di 50 000 abbonati e l'1% per i rimanenti.

Si applica la tariffa di cat. C di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, e successive modifiche:

1) alle Amministrazioni statali,
2) agli uffici dipendenti dalle Amministrazioni medesime;
3) agli alti funzionari dell'Amministrazione dello Stato che per ragioni di carica hanno i loro uffici in casa.
4) agli enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni statali che provvedano direttamente e con materiale proprio all'impianto di derivazioni esterne o di tutte le derivazioni interne ad uso dei propri uffici e che provvedano altresì direttamente alla manutenzione di esse, dovranno corrispondere per ciascuna derivazione un canone commisurato al 4% di quello stabilito per gli apparecchi principali della 4ª categoria.

La stessa riduzione di tariffa sarà applicata alle derivazioni esterne costruite e mantenute a cura e spese delle Amministrazioni statali.

Inoltre la Società concessionaria dovrà accordare alla stampa, per quanto si riferisce al servizio urbano ed interurbano, tutte le facilitazioni e riduzioni previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 51
Canoni

La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo, nella misura del 4%, da calcolarsi su tutti gli introiti lordi da essa realizzati, fatta eccezione degli interessi attivi, dei contributi per interessi sui mutui e delle entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali, nonchè delle sopratasse telefoniche interurbane e delle tasse telegrafiche percette per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione fonica e di recapito dei telegrammi a norma dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Il versamento del canone dovrà essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione potrà — d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle partecipazioni statali — maggiorare il canone suddetto di una ulteriore aliquota non superiore allo 0,50% degli introiti lordi sopra indicati.

Art. 52
Ripartizione dei proventi del traffico

I proventi del traffico telefonico interurbano restano di pertinenza dell'Amministrazione o della Società, in base alle rispettive competenze, a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

I proventi del traffico misto sono ripartiti in base alle norme in vigore od a quelle che potranno essere concordate a scopo di semplificazione.

La ripartizione tra Amministrazione e Società delle tasse percette per l'espletamento del servizio di ricezione e trasmissione fonica dei telegrammi sarà stabilita con particolari accordi.

La trasmissione dei telegrammi dettati per telefono, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione, è soggetta oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una sopratassa che sarà ripartita tra l'Amministrazione e la Società secondo le disposizioni in vigore.

La Società è obbligata ad effettuare, per conto dell'Amministrazione il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane effettuate dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse per i servizi speciali oggetto della presente Convenzione, nessun compenso sarà corrisposto alla Società.

Art. 53
Ammortamenti

La Società assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della presente Convenzione secondo le buone regole industriali che tengono conto anche degli sviluppi della tecnica.

Art. 54
Bilancio ed inventari

La Società deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, ai Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.

Detti Ministeri si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, e di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore.

La Società è tenuta altresì a trasmettere, in allegato al bilancio, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla Società stessa in conformità delle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 7 nn. 1, 2, 3 e 4 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 redatte in conformità delle disposizioni della legge stessa.

Art. 55.

Relazioni statistiche

Per tutta la durata della presente concessione la Società trasmetterà all'Amministrazione, nel primo trimestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente. Tale relazione dovrà contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.

L'Amministrazione — sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la Società — si riserva la facoltà di stabilire le modalità per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.

A tali prescrizioni la Società è obbligata ad uniformarsi e ad ottemperare sia nella predisposizione che nella redazione delle predette relazioni statistiche.

Art. 56.

Riscatto degli impianti

L'Amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della Società, con preavviso di almeno un anno, trascorsi venticinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Il preavviso di riscatto sarà notificato alla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresì, la sostituzione della Amministrazione stessa in tutti i diritti della Società verso i terzi.

Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo.

Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la Società è tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente Convenzione, il quale dovrà contenere:

a) la descrizione degli immobili, con la indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonchè dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;

c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;

d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, già decorso, di ciascun impianto.

L'Amministrazione potrà prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioè tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti.

Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Società sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella misura prevista dalle norme in vigore.

In caso di disaccordo il prezzo sarà stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione.

Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procederà per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.

Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Società sarà tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, con le norme sotto indicate, di limitare il riscatto agli impianti esistenti in uno o più Compartimenti, a condizione che il numero degli abbonati compresi nel complesso delle aree da riscattare non superi il numero totale degli abbonati dell'intera Zona di concessione diviso per il numero dei Compartimenti della Zona stessa.

Per il riscatto dei suddetti impianti saranno osservate le modalità e le prescrizioni stabilite dal presente articolo.

Qualora l'Amministrazione proceda al riscatto parziale degli impianti, la durata della concessione per le aree non riscattate si intende prorogata di altri dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione alle condizioni, limiti e modalità stabiliti dalla Convenzione stessa.

Nel caso in cui la Società non accetti il riscatto parziale, l'Amministrazione potrà procedere al riscatto totale della concessione.

Art. 57.

Collegamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni

Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei Comuni e delle frazioni compresi nella Zona di concessione, eseguiti col concorso totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprietà alla Società, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procederà alla loro attivazione.

Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Art. 58.

Penalità

Per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati nei Piani tecnici, sarà inflitta alla Società una penale compresa tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 2500 per ogni numero di centrale urbana o per ogni collegamento di abbonato non effettuato o per ciascun chilometro di collegamento interurbano non attivato nei termini prescritti.

La proroga nell'esecuzione dei lavori, eventualmente concessa alla Società a norma dell'art. 44 secondo comma della presente Convenzione, non esonera la Società dal pagamento delle penalità stabilite dal precedente comma, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

La misura delle suddette penalità verrà fissata dall'Amministrazione.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione delle tasse per il traffico interurbano di pertinenza dell'Amministrazione direttamente percette dalla Società, dei canoni d'uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio, dei canoni di compartecipazione sui proventi del traffico e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Società sarà gravata di una penale fino ad un massimo del 2,50 % in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti.

Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino ad un massimo del 5 % in più del tasso ufficiale di sconto.

Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione avrà la facoltà di applicare alla Società le sanzioni previste dal successivo art. 59.

Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente Convenzione — e che non comportino una sanzione più grave — o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione potrà applicare alla Società una penale che sarà fissata, tra un minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 2.500.000, per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalità non esonerano la Società da eventuali responsabilità verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze dovranno essere debitamente contestate alla Società.

Per il pagamento delle penalità indicate dal presente articolo si applicano le stesse modalità stabilite dall'art. 44 della presente Convenzione.

Qualora il ritardo nella esecuzione dei lavori o nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società, l'Amministrazione — sentito il Consiglio di amministrazione — può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

Art. 59.

Revoca

In caso di reiterate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, anche se siano state già applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'Amministrazione può revocare in tutto o in parte la Concessione.

L'Amministrazione potrà procedere, previa diffida, alla revoca della Concessione, oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti

a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 primo comma, 12, 14, 20, 30, 44 ultimo comma, 45, 46, 47, 48 e 53 della presente Convenzione;

b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Società per effetto della presente Convenzione superi un anno.

In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sarà determinato con le stesse norme e modalità previste dal precedente art. 56.

L'Amministrazione ha altresì il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non acquistati e potrà assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Società.

In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procederà in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalità ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o più Compartimenti, la Società non resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per le rimanenti aree della Zona di concessione.

Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sarà effettuato con criteri e modalità analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale.

In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

La revoca sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 60.

D e c a d e n z a

La Società incorre di diritto nella decadenza della concessione:

a) nel caso in cui, trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, sia, in ogni tempo, accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1 della ~~presente Convenzione;~~

b) nel caso di accertate violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 62 della presente Convenzione.

In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalità previste dall'art. 59 della presente Convenzione, nonchè di ordinare la rimozione, a spese della Società, degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.

Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione resterà esonerata da ogni responsabilità nei confronti di terzi e non sarà tenuta ad indennizzo alcuno verso la Società.

Art. 61.

Collegio arbitrale

Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'Amministrazione, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Società ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

Art. 62.

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi assunti la Società, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, effettuerà un deposito cauzionale di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) in numerario o in titoli dello Stato, o equiparati, al valore di Borsa.

Tale deposito dovrà essere effettuato presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penalità o per altre ragioni, dovrà essere reintegrato entro un mese sotto pena di decadenza.

Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Società.

L'Amministrazione ha facoltà di rivalersi dei propri crediti verso la Società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 63.

Scioglimento della Società

Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Società, per qualsiasi causa, nel corso della presente concessione — salvo quanto previsto dagli articoli 56, 59 e 60 — il 50% dell'attivo netto finale della liquidazione, dedotto l'importo del capitale sociale non ancora rimborsato più le riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge), sarà devoluto all'Amministrazione.

Art. 64.

Condizioni per l'efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Art. 65.

Durata della concessione

La concessione oggetto della presente Convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1958 ed avrà termine il 31 dicembre 1986, salvo per l'Amministrazione il diritto di riscatto disciplinato dal precedente art. 56.

Art. 66.

Norme transitorie

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Società procederanno — di comune accordo — alla graduale sistemazione degli impianti di rispettiva pertinenza per l'attuazione delle disposizioni stabilite dagli articoli 8 e 52 della presente Convenzione.

L'attuazione delle disposizioni dell'art. 34 primo comma dell'art. 45 secondo comma della presente Convenzione avrà luogo entro il termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 67.

Domicilio della Società

La Società, agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma presso l'A.S.C.O.T. - Associazione Nazionale delle Società concessionarie telefoniche Foro Traiano n. 1-A.

Art. 68.

Abrogazione delle precedenti Convenzioni
Registrazione della Convenzione

E' abrogata la Convenzione principale in data 30 marzo 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, registrato alla Corte dei conti Atti del Governo il 29 aprile 1925, registro n. 235, foglio n. 179.

Sono altresì abrogate le Convenzioni aggiuntive alla predetta Convenzione principale ed ogni pattuizione comunque in contrasto o difforme dalle norme stabilite con la presente Convenzione.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione resterà in vigore la Convenzione approvata con decreto Ministeriale 28 maggio 1955, relativa alla cessione in uso dei collegamenti fonotelegrafici alle Società telefoniche concessionarie e dei collegamenti telefonici sociali al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La presente Convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sarà esente da ogni tassa di registro.

Roma, addì 11 dicembre 1957

p. *Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
L'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
F.to Albino ANTINORI

p. *la Società*
Il presidente: F.to Luigi LORDI

Registrato al n. 20680/1 Vol. 651 addì 23 dicembre 1957, agli atti privati ed esteri di Roma Esatte lire: *gratis* + lire duecento di urgenza (L. 200). — *Il direttore*: F.to Luigi CASO.

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 350 (5107228) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.